# il Torresino

SPEDIZ. IN ABBONAMENTO POSTALE • LEGGE 23/12/1996 N. 662 Art. 2 comma 20 lett. b ANNO XVI N° 2



N° 2 MARZO APRILE 2010

# ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



Editoriale

# Intervista a Roberto Serra - Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna

di Valentina Righi - Giornalista

Bologna capitale della tempestività.

Per quanto riguarda l'evasione delle pratiche del Registro delle Imprese della nostra città, i dati parlano chiaro. Possiamo essere orgogliosi di tale primato, "a fatti". Le rilevazioni del 2009 evidenziano infatti che la media locale è ampiamente al di sopra di quella nazionale. Entriamo nel dettaglio.

Roberto Serra, Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna, ha dato a noi del *Torresino* risposte precise ed esaustive.

## Sussurri & Grida

Ci sono tre tipi di individui: quelli che determinano gli eventi; quelli che assistono al loro manifestarsi; ed infine quelli che, quando gli eventi si sono manifestati, si domandano che cosa sia mai accaduto

# Dottor Serra, a Bologna siamo davvero i più veloci ad evadere le pratiche?

5,4 giorni lavorativi. Questo, il tempo medio di evasione in città per le pratiche di Registro delle Imprese. La situazione in cui versa Bologna è la migliore a livello nazionale, ovviamente parlando di Camere di una certa dimensione. Non abbiamo dati disaggregati per singole realtà ma disponiamo di un confronto con la media nazionale ed è palese il fatto che siamo molto più tempestivi. Per quello che riguarda l'ufficio di Bologna, il sesto/settimo d'Italia per numero di pratiche trattate, si può, dati alla mano, affermare che la qualità e la tempestività del servizio evidenziano un livello di eccellenza in generale ed in particolare fra gli uffici di più ampia dimensione.

Il dato considera il tempo medio di evasione, il numero di pratiche che hanno un buon esito in prima battuta, la quota di quelle sospese. Una postilla: il dato non considera le pratiche che sono state sospese per incompletezza della documentazione. Se parliamo di iscrizioni con effetti

A pag. 3 intervento del Dott. Gianfranco Tomassoli all'Assemblea dei Presidenti del 28 gennaio 2010

costitutivi i dati sono ancora migliori. Le pratiche su cui siamo più lenti sono quelle delle notizie economiche (REA). In molti casi l'apertura di un'attività imprenditoriale è caratterizzata da una normativa complessa ed in costante evoluzione, spesso poco conosciuta. I tempi si allungano.

Il nostro Ufficio, pur nel rispetto dell'ordine cronologico di invio delle pratiche, attribuisce una priorità a quelle con effetti costitutivi, seguite da quelle con effetti di pubblicità dichiarativa e quindi alle semplici informazioni. Occupandoci prima dei documenti urgenti, da evadere più rapidamente, è stato possibile rendere un servizio migliore e più tempestivo nei casi in cui la tempestività è il primo indice di qualità.

Il 2009, anno impegnativo per alcune significative novità (abolizione del libro soci nelle s.r.l. e relative dichiarazioni di allineamento, obbligo del formato

p.d.f./a, dell'XBRL per i bilanci, obbligo della PEC e sviluppo dell'uso della firma digitale), ha visto l'ufficio trattare oltre 57.000 pratiche (nel dato non sono compresi 18.000 bilanci ed altrettante dichiarazioni di allineamento) e portare a termine, con specifici singoli provvedimenti, circa 1500 procedimenti di cancellazione d'ufficio ex articolo 2490 c.c. e D.P.R. 247/2004. Considerando i casi nei quali non è stato necessario procedere a sospensioni, in genere per incompletezza della pratica inviata, il tempo medio di evasione, per la totalità delle pratiche Registro Imprese e REA, è stato pari a 7,1 giorni (festivi compresi) che diventano 8,2 se si considerano anche le pratiche, circa il 22%, per le quali è intervenuta almeno una sospensione. Per le pratiche di Registro Imprese in senso stretto, vale a dire con l'esclusione di quelle riferite a dati e notizie REA (ad esempio: unità locali e attività), il tempo medio di evasione è stato pari a 5,4. Sono ottimi dati che comunque scontano il ben noto difetto di tutte le statistiche, si tratta di dati medi, che rendono uguali sia i periodi di punta che quelli normali.

#### L'evasione delle pratiche è dunque disomogenea durante l'anno solare,

Sì, la situazione cambia radicalmente a seconda del mese in cui ci si trova. In alcuni periodi dell'anno si è riusciti ad evadere entro cinque giorni dall'invio oltre il 90% delle pratiche e al 16 marzo 2010 non esi-

Editoriale Intervista a Roberto Serra -Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna di Valentina Righi pag. 1 Assemblea dei Presidenti - Roma, 28 gennaio 2010 di Gianfranco Tomassoli Le Procedure L'accertamento delle cause di dissesto: metodi e rilevanza professionale di Paolo Bastia D'Attualità L'accesso negli studi professionali e limiti al segreto professionale (Prima parte) di Piero Burla Fisco e Procedure La fatturazione del professionista creditore di procedure concorsuali di Matteo Rossi pag. 10 D'Attualità La dialettica Fisco - Contribuente nella giurisprudenza a dieci anni dallo Statuto di Francesco Tundo Brevi note in tema di misure cautelari a favore del Fisco di Angelo Miletta Ultime dall'Ordine Protocollo d'intesa per la promozione e

la diffusione delle tecniche di soluzione

pag. 14

alternativa delle controversie

stevano, sui tavoli dell'ufficio, o meglio nei computer, pratiche di oltre un giorno che non fossero già state protocollate ed in fase di controllo. Dicembre, gennaio e febbraio sono solitamente periodi pesanti, così come giugno, luglio e agosto. Il personale è limitato e le pratiche si accumulano. Marzo, aprile, ottobre, novembre mesi più tranquilli: l'ufficio ha una dimensione tale da evadere le pratiche velocemente.

Un esempio concreto? Lo scorso gennaio è stata registrata una durata media dell'iter d'evasione di poco superiore alla media nazionale, oggi siamo ad un dato pari al 75% delle pratiche evase entro 5 giorni, oltre 10 punti oltre la media nazionale. A novembre e dicembre 2009 la media che vantavamo era superiore al 90%. Un record. La nostra Camera di Commercio può esserne fiera: vengono evase circa 57mila pratiche all'anno (e a questo dato vanno aggiunte oltre 20mila pratiche di bilancio). Abbiamo più personale rispetto alle Camere "piccole", ma il rapporto pratiche trattate/numero di addetti evidenzia una produttività molto più elevata. I risultati sono significativi, i tempi medi di evasione a Bologna sono molto inferiori a quelli nazionali che coincidono quasi con quelli dell'ufficio di Milano, il più grande, per mole di lavoro, di tutto il sistema camerale.

#### Quanto pesa sul totale italiano il Registro delle Imprese di Bologna?

Il Registro delle Imprese di Bologna conta per il 2,5% del totale italiano. Su 2milioni e 400mila pratiche all'anno, la nostra fetta è pari a 60mila.

#### Cosa è cambiato rispetto al passato?

Indubbiamente il rapporto personale/quantità delle pratiche:la forbice si è allargata. Il personale è diminuito, il numero delle pratiche è aumentato. Possiamo dire senza tema di smentite che la produttività dei nostri dipendenti è migliorata.

Oggi stiamo molto meglio rispetto ai "tragici"(per le nostre abitudini) gennaio, febbraio e marzo 2009. In data 17 marzo 2010 sul tavolo del Registro delle Imprese c'erano 65 pratiche con un'anzianità maggiore di un giorno. Ovvero, avevamo da evadere solo le pratiche del giorno ed alcune (poche) di qualche giorno prima. Un risultato importante. Per quanto riguarda le pratiche sospese, va fatto un altro discorso. In questo caso abbiamo un dato percentuale leggermente inferiore alla media nazionale. Ciò non vuol dire che mandiamo avanti tutte le pratiche, che non siamo scrupolosi. Quanto ad attenzione, ci attestiamo sui medesimi livelli della media nazionale: noi sfioriamo il 23%, la media italiana è pari al 25% e questo indica anche che la qualità degli invii è superiore alla media.

## Qualche anticipazione sul risultato del 2010?

Sono stati fatti sforzi notevoli per arrivare "in pari" alla data del 1° aprile 2010, nessun arretrato sul tavolo. Il dato di tempestività di marzo 2010, nel 2009 l'avevamo raggiunto solamente a maggio. Siamo in anticipo quanto a puntualità, abbiamo for-

zato i nostri ragazzi a lavorare di più. Qualche ripercussione negativa è possibile nel breve termine. La fase di avvio obbligatorio di una comunicazione unica integrata non sarà indolore. Le pratiche aumenteranno, passeranno al vaglio anche documenti destinati ad altre amministrazioni. Dovremo identificare con attenzione le pratiche, e poi inoltrarle, non sarà tutto automatizzato. Perderemo qualche minuto all'inizio, ma sarà solo una caratteristica negativa della fase iniziale. La sfida è quella di mantenere gli standard di tempestività acquisiti. Il futuro dipende dalla soluzione di alcuni problemi di collegamento con altri enti, e dalla capacità di porre maggiore attenzione nell'invio delle pratiche.

La "digitalizzazione" del sistema nei primi tempi non migliorerà le cose – come accade generalmente quando si instaurano novità -, ma nel lungo termine la speranza, la certezza sulla base dell'esperienza passata, è che in poco tempo i vantaggi saranno evidenti. Quando si verificarono i primi cambiamenti "telematici", in Camera di Commercio sembrò un dramma. Oggi nessuno tornerebbe indietro.

Le imprese che per "dialogare" con la Camera di Commercio si avvalgono di un Dottore Commercialista, di un'Agenzia o di un'Associazione di categoria potranno trovare all'inizio una situazione apparentemente più complessa. In realtà l'adempimento diventa unico, unico il soggetto che riceve. L'integrazione si rafforza. Probabilmente non sono state considerate in fase di progetto le innumerevoli particolarità del registro delle imprese, dato che per noi si tratta di gestire pratiche non riconducibili a formati standardizzati (atti notarili, verbali di assemblea...). C'è la necessità di ricondurre il tutto a schemi precisi: un cambiamento che comporta alcune difficoltà. Eseguire tutto su un modulo è complesso, occorre mettere insieme operazioni che comprendono aspetti di pubblicità legale e di informazione economica, aspetti fiscali, previdenziali e assicurativi. Siamo consapevoli che dobbiamo prestare maggiore attenzione ed è necessario acquisire ulteriori competenze.

#### Consigli per gli addetti ai lavori?

Affrontare la novità con serietà, spirito di collaborazione e comprensione per i disagi iniziali.

Notai, Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti: ciascuno degli attori ha distinte competenze e specializzazioni. Non si dovrebbero trasferire obblighi da uno all'altro cercando di sottrarre lavoro e competenze, ma collaborare, sviluppare sinergie per assolvere ai compiti di diversi professionisti. Occorre pazienza e disponibilità ad imparare operazioni manuali e tecniche. Infocamere e i miei colleghi e collaboratori sono sulla buona strada, ma c'è ancora tanto da fare.

Comunque abbiamo passato momenti peggiori: supereremo anche questa.

Concedetemi una battuta: ci metto tutta la buona volontà, ma ad agosto 2010 finirà il mio mandato e allora... ai miei successori la palla!

di Amelia Luca

#### • Un commento sulla diatriba relativa alla Cessione delle Quote srl tra Notai e Dottori Commercialisti?

Per quanto attiene alle quantità bolognesi, la "materia del contendere" fra due importanti ordini professionali circa gli atti di cessione di quote "inter vivos" delle società a responsabilità limitata è la seguente. Nel corso del 2009 l'ufficio ha ricevuto 2403 domande di iscrizione di cessioni di quote di s.r.l. Da un'indagine a campione risulta che il 10,3% è relativo a cessioni "mortis causa" e all'iscrizione di vincoli, il 70,5% è stato presentato da notai, il rimanente 18,7% da commercialisti con atti sottoscritti digitalmente. L'ufficio, tenendo al riguardo informato il giudice al quale compete la vigilanza, ha continuato a ricevere domande di iscrizione da parte dei commercialisti verificando, ovviamente, il più scrupoloso rispetto delle disposizioni in materia. Si è verificata la responsabilizzazione di una categoria che prima non svolgeva tali mansioni.

#### Parliamo di ComUnica.

Finalmente è partita! Finita l'epoca della carta, il dialogo fra imprese professionisti e l'Ufficio del Registro delle Imprese oggi è soltanto telematico. Da quando la legge 580/93 ha istituito l'ufficio del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio niente, anche per quanto riguarda la pubblicità legale delle imprese, è rimasto immutato. Anche il diritto societario è stato aggiornato nella speranza di meglio rispondere alle esigenze di un contesto economico profondamente mutato rispetto a quello nel quale è nato il codice civile.

Gli uffici, i nuovi uffici presso le Camere di Commercio, hanno affrontato sfide numerose e impegnative e oggi, ripensando al passato, si può dire che molte di queste sfide sono state vinte anche se certamente esistono ampi spazi di miglioramento.

Colgo infine l'occasione per ringraziare dell'ospitalità offerta dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Presidente Gianfranco Tomassoli, che sempre anno collaborato con l'ufficio e con il sottoscritto per la realizzazione di numerose iniziative, come quella del 17 marzo, volte a fornire le necessarie informazioni per semplificare il lavoro dei professionisti e dell'ufficio che certamente sono state utilissime per il conseguimento dei risultati sopra ricordati.

Oltre ai più sentiti ringraziamenti porgo anche il mio più cordiale saluto agli iscritti all'ordine e a tutti i collaboratori degli studi. dei quali in questi anni ho avuto modo di constatare la più ampia disponibilità a collaborare anche quando, raramente, ci si è trovati su posizioni contrastanti e, nell'imminenza (1 agosto 2010) del mio collocamento a riposo, disposto dall'amministrazione per raggiunti limiti di anzianità contributiva, formulo i migliori auguri al nuovo Conservatore e a tutti coloro che continueranno a collaborare per rendere un servizio sempre migliore alle imprese per quanto riguarda la pubblicità legale e l'informazione economica.

# Assemblea dei Presidenti - Roma, 28 gennaio 2010

di Gianfranco Tomassoli

Saluti al Presidente, all'intero Consiglio Nazionale, saluti a tutti Voi Presidenti di Ordini. Non credo che non si possa ringraziare il C.N per il lavoro che svolge e ringraziare i Consiglieri per i sacrifici che fanno. L'Ordine di Bologna continuerà a essere di sprone per rendere più proficuo il Vostro lavoro nell'interesse di tutti gli iscritti, ma non sottovaluta l'impegno profuso dai Consiglieri nazionali e gli oneri che si addossano e non si unirà alle critiche sui compensi attribuiti per le funzioni svolte – mai abbastanza – continuando invece a chiedere ragione dell'utilità delle spese di cui non sia chiara la destinazione. Innanzitutto faccio i complimenti e un plauso al Consiglio per l'iniziativa relativa alla campagna pubblicitaria che mi auguro abbia continuità per poter essere efficace, bella, raffinata, comprensibile. Avete lavorato bene, complimenti al Consigliere delegato. Il nostro Ordine la pubblicità l'ha messa sul sito suggerendo agli iscritti di diffonderla a tutti (amici, nemici, clienti, notai...).

Ringrazio il Dott. Marcello Danisi, che con il suo interessamento ci ha permesso di procedere all'impostazione di un corso di formazione nell'ambito dell'accordo con il Ministero delle Politiche Europee.

Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Giulia Pusterla per l'aiuto che ci ha dato, accordo Ordine-Tribunale-Alma Mater, che ci dà e che ci darà, ne sono certo, nell'ambito della sua delega alle procedure.

Concludo, ma non finirei mai, con:

- ringraziamenti al C.N per l'accordo/quadro siglato tra l'Agenzia del Territorio ed il C.N (30 ottobre 2009). L'Ordine di Bologna è già attivo tramite il suo Consigliere Rag. Mario Spera, che ha par-

tecipato alla prima riunione convocata dall'Agenzia;

- ringraziamenti per la decisione del C.N. di affiancarsi all'Ordine di Bologna nel fare ricorso al TAR (querelle con i Notai). Nella decisione del TAR, ha sicuramente contato la partecipazione del C.N., il peso specifico del solo Ordine di Bologna forse non avrebbe retto! Ricordo il mio intervento all'Assemblea dei Presidenti del 9 luglio 2009, nel quale mi auguravo che il C.N. continuasse ad avere fiducia nella Magistratura riguardo al comportamento del Notariato, fiducia assoluta sempre avuta dall'Ordine di Bologna: di questa fiducia siamo stati ripagati con la decisione del TAR Lazio che ha accolto il nostro ricorso. Si, c'è un Giudice anche a Roma! Ma finiti i ringraziamenti, debbo nuovamente e doverosamente aggiungere alcune critiche sempre e solo costruttive:

1) Crediti formativi: CONDONO.

I condoni si proclamano assumendosi la responsabilità morale, caro Presidente, cari Consiglieri. Ne parleremo una prossima volta, dopo avere avuto risposte e commenti dai miei iscritti che riceveranno la Vostra informativa allegata alla nostra lettera di scuse nella quale, statene pur certi, non mi assumerò la responsabilità morale del Vostro condono.

Noi abbiamo fatto una brutta figura: Voi avete fatto una doppia bruttissima figura, nei nostri confronti e nei confronti degli iscritti (centomila e più!)

2) Tutela dell'immagine.

Mi è stato detto, dal Presidente, in tempi non sospetti, che dell'immagine e della tutela della categoria se ne occupa il Consiglio Nazionale: ci mancherebbe altro che non fosse così! Dissi però anche che gli Ordini possono aiutare! In questo contesto, tutela dell'immagine, vorrei disquisire di Annozero (a proposito che cosa costa avere cinque minuti in più di tempo?!)

Presidente così non va! Hai affermato, nella conferenza annuale, che siamo indignati, risentiti, offesi (eufemismi), ma che noi non facciamo denunce e/o querele! Ma allora come pensi di difendere e tutelare la nostra Categoria da simili infamanti calunnie? Credi Tu, credete tutti Voi Presidenti, che abbia avuto più effetto sull'opinione pubblica a livello di immagine (sputtanamento), per noi Dottori Commercialisti, quella trasmissione o la positività, credo costosa, della Vostra bellissima pubblicità? E quindi si deve, si doveva ricorrere senza esitazione alle vie legali e sono certo, Vi assicuro, che la RAI e d il Dott. Santoro non avrebbero gradito.

3) Presentazione "Pubblica" del curriculum dei candidati a cariche istituzionali. Mi soffermo ora sulle nomine di fonte istituzionale fatte dal C.N., il risultato delle quali gli iscritti (centomila e più), apprendono a cose fatte chiedendosi quali benemerenze abbiano presieduto alle scelte.

Serve, e qui sta la proposta disinteressata ed eticamente positiva, un regolamento che disponga, ad esempio, che ogni nomina a carica "istituzionale" sia preceduta da una pubblica audizione, magari perché no (?) nell'ambito delle Assemblee dei Presidenti, nella quale i "candidati" siano chiamati a presentare e/o discutere il loro curriculum, competenza, eventuali incompatibilità e ... conflitti di interesse. Questo metodo farebbe spesso naufragare ed ancora prima scoraggerebbe, molte candidature "impresentabili". Questo criterio assicurerebbe una nomina trasparente, sarebbe sicuramente apprezzata dai ••

colleghi (sempre centomila e più) e taciterebbe definitivamente chi, vivendo perennemente nel sospetto, insinua chissà quali trame e/o accordi.

4) Antiriciclaggio

Letta l'informativa 88/2009 "Antiriciclaggio – nota esplicativa del decreto legislativo 25 settembre 2008 nc 151" - si ha la netta sensazione che la posizione del C.N sia impregnata di argomentazioni politiche, insomma molto (troppo) soft nei confronti della autorità e troppo lontana dagli interessi degli iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna, già ripetutamente intervenuto su questo argomento, perché da sempre molto sensibile,

è preoccupato riguardo i molti profili di queste norme.

Faccio due esempi, dei tanti che si potrebbero fare:

- il Dottore Commercialista che viene a sapere che il proprio cliente ha commesso una violazione tributaria (anche la sola dichiarazione infedele, non autonomamente sanzionabile penalmente) deve comunque effettuare la segnalazione.
- qualunque giudice o P.M. può acquisire, sulla base di un provvedimento anche sinteticamente motivato, il nome del Dottore Commercialista denunziante, con gravissime possibili ritorsioni (cause civili di danni) da parte dei clienti, che ovviamente non resteranno tali.

Sinceramente non si sa più che cosa immaginare, se non che il C.N non sia riuscito a trovare un interlocutore "politico" valido. E' su questa linea che si dovrebbe per il futuro lavorare; se così non fosse, la nostra amata Categoria (particolarmente penalizzata rispetto ai Notai ed agli Avvocati) rischia pesanti conseguenze anche per quanto attiene la tutela, in generale, del segreto professionale.

5) Da ultimo un rammarico: le richieste, le curiosità, le puntualizzazioni da me fatte nell'ultima Assemblea dei Presidenti del 9 luglio 2009 non hanno ricevuto risposta. Rileggere, per credere, il Verbale del 9 luglio 2009, dove chiedevo..., ma questa è un'altra storia.

#### Le Procedure

# L'accertamento delle cause di dissesto: metodi e rilevanza professionale

di Paolo Bastia - Ordinario di Economia Aziendale Università di Bologna e LUISS Roma

#### 1. Premessa

Lo scorso dicembre, con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna è stato organizzato un seminario sulle cause e circostanze del dissesto. Occasione di riflessione sulle potenzialità conoscitive di uno strumento informativo introdotto presso il Tribunale di Bologna, Sezione Fallimentare, il seminario è stato atto a fornire un supporto metodologico ai curatori e ai commissari giudiziali per le loro attività professionali, con una ricaduta virtuosa in termini di servizi informativi che si rendono disponibili per i vari operatori economici: banche, professionisti, imprese, istituzioni di ricer-

Questo supporto, anche grazie alla prolungata collaborazione con l'Università, possiede un robusto spessore metodologico, che assicura la qualità delle informazioni e delle rappresentazioni dei dati elaborati.

Il Documento sulle Cause e Circostanze del dissesto dell'Impresa (documento) tradotto su formato cartaceo ed elettronico, sviluppato nel filone volto a realizzare idonei sistemi informativi delle procedure esecutive e concorsuali (SIECIC), possiede in concreto un elevato valore strumentale.

Il documento, infatti, per l'ampiezza e la profondità del suo contenuto offre opportunità di individuazione e di selezione di informazioni rilevanti per svariati fruitori: magistrati, operatori giudiziari, curatori, commissari giudiziali, avvocati, notai, professionisti incaricati nelle procedure...

Il documento, sfruttando l'accumulazione di esperienze e di competenze attraverso le diverse procedure gestite, intende valorizzare questo complesso *know*  how mediante la predisposizione un sistema informativo dotato di un alto valore strumentale, ma al tempo stesso corroborato dal rigore del metodo e da un accreditamento scientifico.

L'implementazione e l'affermazione nella prassi del sistema informativo rientrano nella più vasta strategia di riorganizzazione del Tribunale in una prospettiva di efficienza, di efficacia e di orientamento al servizio, specialmente nei confronti degli operatori professionali: banche, intermediari finanziari, studi legali, società di recupero crediti, creditori in genere.

L'intendimento è quello di integrare la missione tradizionale del Tribunale come generatore di *atti* con quella di produzione di *servizi giuridici di pubblica utilità*, con la generazione di un flusso di *benefici sociali* che creino un *valore aggiunto* effettivo e percepito rispetto ai costi di giustizia e a quelli indotti nel sistema degli interlocutori esterni (esternalità negative).

Punto di forza del documento è certamente quello di essere espresso anche mediante un software applicativo ad uso del curatore e del commissario giudiziale, in grado di porsi in interfaccia con il sistema informatico del Tribunale alimentando un data base relazionale, capace di assicurare in questo modo l'archiviazione accentrata dell'insieme di dati e di informazioni rilevanti della singola procedura; con l'opportunità allo stesso tempo di cumulare l'universo di informazioni sull'intero flusso di procedure gestite dal Tribunale in un dato pluriennale, relativamente periodo all'intera Provincia.

La diverse procedure vengono quindi sottoposte, una ad una, ad un'accurata e completa disamina, secondo un corretto approccio metodologico e sulla base di un criterio omogeneo, consentendo così la sedimentazione di un sapere in materia di crisi e insolvenze aziendali relativamente all'intero sistema economico del territorio, con la possibilità di sviluppare analisi comparative nel tempo e nello spazio e di acquisire una visione d'insieme degli svariati fenomeni patologici delle aziende locali.

Le *finalità conoscitive* del documento sono svariate e principalmente:

a) la diffusione, nell'ambito della classe professionale destinataria degli incarichi delle procedure, di una rigorosa *metodologia* che assicuri omogeneità, raffrontabilità ed un affidabile standard di qualità e di completezza nella redazione delle relazioni;

b) la possibilità di creare nel tempo un archivio sistematico delle procedure affidate dal Tribunale, consentendo di individuare le più ricorrenti cause di dissesto e di formulare una tassonomia ragionata delle stesse, che sia strettamente correlata alla specificità del territorio:

c) la possibilità di realizzare analisi di benchmarking, sviluppando esami comparativi nel tempo e nello spazio di una data azienda in dissesto con altri casi analoghi dello stesso settore o dello stesso ambito competitivo;

d) la creazione di una base di dati utile non solo in chiave storica e diagnostica, ma anche in una prospettiva predittiva, per elaborare ed individuare trend, minacce ambientali, fattori di insuccesso endemici, rischi specifici del territorio, di un settore, di un particolare distretto produttivo, di una particolare tipologia di azienda, nonché ricorrenze e interdipendenze potenzialmente in grado di generare circoli viziosi;

e) a livello di sistema nazionale, il contributo alla formazione di una geografia dei fenomeni di dissesto aziendale e allo sviluppo di percorsi descrittivi ed interpretativi di fasi cicliche di crisi generalizzate del sistema economico del Paese. La struttura del documento, adeguatamente sviluppato per una completezza del corredo informativo ed una sufficiente profondità di analisi, prevede un'articolazione in diverse parti, tese a rappresentare i diversi aspetti della complessità strategica, organizzativa, gestionale e informativa dell'azienda in esame.

Le parti iniziali accolgono principalmente informazioni di tipo descrittivo sui *caratteri distintivi* dell'azienda: evoluzione storica, classificazione, profilo produttivo distributivo, definizione degli assetti proprietari e di *governance*.

Alla disamina dei profili qualitativi aziendali segue un vasto momento di analisi e di valutazione sulle cause e circostanze del dissesto, teso a dipanare, partendo dall'individuazione dei sintomi, le diverse concatenazioni di cause e concause della crisi, per giungere ad elaborare un referto sistematico sul quadro clinico d'insieme dell'impresa in default.

#### 2. Cause e circostanze del dissesto

Questa parte del documento rappresenta il cuore dell'analisi sviluppata nella relazione del curatore e del commissario giudiziale.

Ciò giustifica il dettaglio della griglia di domande richieste, peraltro secondo uno schema sistematico e ragionato che evita di frammentare l'indagine, spesso obiettivamente complessa, in tante risposte non bene coordinate.

Una chiara e collaudata tassonomia delle cause di crisi, corroborata dall'individuazione del grado di intensità delle cause, distinguendo tra quelle *primarie* e quelle *secondarie*, deve essere fondata sull'individuazione di evidenti dati segnaletici o *sintomi*: indizi rivelatori delle cause, in grado di migliorare il processo di selezione e di valutazione delle stesse, conferendo uno spessore di maggiore obiettività e di comprovata validazione all'intera indagine.

- I *sintomi* vanno individuati nella loro natura quali:
- sintomi primari: qualitativi, sui profili organizzativi, gestionali, di *governance*, reputazionali;
- sintomi secondari: quantitativi non monetari, relativi a dati statistici sulla produttività, sull'efficienza, sulle relazioni commerciali, sui rischi, sullo scenario ambientale;
- sintomi finali: quantitativi monetari, relativi alle performance economiche, patrimoniali e finanziarie dell'azienda. Le *cause*, sia per valutarne la gravità, sia per giudicare la fattibilità del piano, vanno individuate nei loro caratteri distintivi, brevemente richiamati secondo una consolidata tassonomia:
- a) con riguardo all'origine, possono

essere *interne* (prodotte da carenze gestionali, organizzative e informative) o *esterne* (dipendenti dallo senario macroeconomico, dai mercati, dal settore, da pressioni competitive, da fenomeni di turbolenza sociale);

b) relativamente ai profili di *responsabilità*, le cause di crisi possono essere *soggettive*, in quanto riconducibili ai comportamenti degli attori (imprenditore, vertici, management); ovvero *oggettive*, scaturenti da fenomeni endoaziendali o di contesto ambientale non controllabili; c) in ordine alla *tipologia*, infine, le cause possono risultare da una varietà di patologie:

- incoerenze nel sistema di *governance* (assetti, politiche, regolamentazione interna);
- errori strategici e di business;
- accelerazione dei processi di crescita interna;
- crescita esterna tramite fusioni e acquisizioni troppo onerose, specie se di difficile governabilità *ex post*;
- perdita di competitività;
- danni reputazionali, con ricadute sull'immagine aziendale e sui *brand* commerciali:
- mancanza di innovazione di prodotto e di processo;
- inadeguatezza organizzativa;
- rigidità dei costi (tecnologia, personale, struttura interna);
- carenze nel sistema dei controlli interni e nell'amministrazione;
- inefficienze gestionali (produttive, logistiche, distributive, negli approvvigionamenti);
- debolezza nella struttura patrimonialefinanziaria (bassa capitalizzazione, elevato indebitamento oneroso, eccessiva leva finanziaria, rigidità degli investimenti);
- disequilibrio nelle dinamiche finanziarie: scarsa generazione di cassa dai business (*cash flow*), sfasamento sfavorevole nelle dilazioni degli incassi e dei pagamenti, inadeguata correlazione tra investimenti e finanziamenti);
- propensione alla finanza innovativa (emissione di titoli di debito in forme tecniche strutturate, investimenti in derivati, acquisti di quote di fondi).

Completa l'analisi sui sintomi rivelatori e sulle cause, la descrizione delle *circostanze della crisi*, definita dalle modalità di manifestazione (interna e di pubblico dominio), dalla rapidità di evoluzione e dall'urgenza dei provvedimenti, dalla storicità dei fenomeni patologici e dalla loro evoluzione nel tempo, dal coinvolgimento più o meno vasto delle diverse categorie sociali (personale, sindacati, risparmiatori, creditori, banche, erario, enti previdenziali), dall'estensione territoriale (locale, nazionale, internazionale), dall'eventuale rilevanza penalistica dei fenomeni di crisi.

Evidentemente, i complessi fenomeni di dissesto aziendale presentano situazioni miste di concause che agiscono congiuntamente, alimentando circoli viziosi che, spesso partendo da cause interne e da carenze strategico-gestionali ed organizzative, *sempre* esplodono nella dimensione finanziaria ed in particolare in quella dell'*insolvenza*.

Il fenomeno dell'*insolvenza* è in concreto prevalentemente una *manifestazione* terminale - a forte evidenza esterna dello stato di crisi, che affonda le sue radici solitamente in cause più intime di tipo economico gestionale.

Recenti casi di grandi dissesti in Italia hanno evidenziato come una causalità notevole delle crisi sia da addebitare alle carenze negli assetti di *governance* e nei *sistemi dei controlli interni*, che investono direttamente le responsabilità apicali e degli organi preposti ai controlli.

In generale, per le piccole imprese "imprenditoriali", per le aziende in *start up*, così come per quelle che subiscono i contraccolpi di passaggi generazionali (il cosiddetto *family business*), pesano molto le carenze organizzative, intese specialmente come inerzia nel dotare l'impresa - nata con business vincenti di quelle infrastrutture necessarie per la continuità aziendale (sistemi informativi, amministrativi, dei controlli interni, procedurali).

În ultimo, il giudizio diagnostico da ritrarre sull'accertamento delle cause e circostanze della crisi è quello della sua natura *reversibile* od *irreversibile*, che è decisiva in ordine alle opzioni liquidatorie o di continuità gestionale dell'azienda.

#### 3. I riflessi professionali

Il percorso di costruzione e di alimentazione della banca dati del Tribunale parte dalle relazioni ex art. 33 ed ex art. 172 l.f., rispettivamente redatte dal curatore e dal commissario giudiziale, che sono al tempo stesso beneficiari ed utilizzatori del supporto metodologico di recente introdotto.

Il curatore, in particolare, nella redazione della propria relazione, deve sviluppare un'accurata indagine ricognitiva ed esplicativa delle cause e circostanze del dissesto, nell'ambito di un più ampio corredo informativo richiesto dal documento metodologico in questione.

Si tratta di costruire un'informazione destinata al Tribunale, agli Organi della Procedura, ai Creditori, per una piena comprensione del fenomeno del dissesto sotto esame.

Tra le finalità rientrano anche quelle eventuali delle responsabilità degli organi societari.

Ma l'indagine sulle cause e circostanze del dissesto permette anche di individuare e di distinguere delle opportunità di business ancora praticabili, pur nel contesto di un fallimento dichiarato: rami aziendali ancora vitali; complessi di beni e di elementi intangibili appetibili sul mercato; prodotti, marchi, licenze, sistemi di accordi ancora in grado di generare valore: ciò al fine di assicurare al fallimento la percorribilità di opzioni

non necessariamente liquidatorie, sia per recuperare valore per i creditori, sia per conservare segmenti aziendali in tutta la loro potenzialità economico sociale, attraverso opportuni trasferimenti a nuovi imprenditori e complessi aziendali portatori di proposte credibili di continuità aziendale.

Le nuove procedure concorsuali previste dalla riforma della Legge Fallimentare, con particolare riferimento ai *Piani attestati* (art. 67, punto d), al *Concordato preventivo* (artt. 160 e segg.) e agli *Accordi di ristrutturazione dei debiti* (art. 182 *bis*), sviluppano un'articolata disciplina delle condizioni e dei requisiti per la domanda di ammissione e della loro sussistenza fino all'eventuale revoca, con interessanti implicazioni di profilo aziendalistico.

In particolare, al *commissario giudizia-le*, ai fini della relazione ex art. 172 l.f., viene richiesta, tra l'altro, anche una speciale analisi sulla proposta di concordato preventivo. Si tratta, in particolare, di esprimere un articolato e motivato parere sulla proposta concordataria.

La necessità di questo giudizio consegue alla criticità connaturale alla proposta riveniente dal debitore, certamente assistito da un proprio consulente: proposta che è di parte e che comunque è elaborata da un soggetto che potrebbe essere risultato responsabile - del tutto o in parte - del dissesto e che quindi potrebbe non possedere una piena credibilità.

La proposta è comunque accompagnata dalla relazione del professionista esterno ai sensi dell'art. 161, 3° comma, l.f., che ne attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

Tuttavia, la valutazione del commissario giudiziale ha natura e significato diverso. Egli, infatti, realizza un *controllo di secondo livello*, indipendente dai soggetti proponenti, dai quali è completamente estraneo, sia per nomina che per remunerazione.

Soprattutto, poi, il commissario giudiziale esprime il proprio giudizio sulla scorta degli accertamenti e delle informazioni raccolte in ordine al proprio ufficio e documentate nella propria relazione, secondo un percorso conoscitivo, logico e metodologico del tutto indipendente rispetto a quello del debitore e del professionista esterno.

Il valore del giudizio espresso dal commissario giudiziale, che certamente terrà conto anche del parere espresso dal professionista, possiede un maggior grado di significatività, per la completezza, l'indipendenza e la profondità di verifica che gli competono.

In via generale, si può senz'altro anticipare, con favore di giudizio, che vengono notevolmente irrobustite la fasi di *analisi* e di *controllo preventivo*, approssimando l'*iter* per l'ammissione alla procedura a quello di un processo di pianificazione formale in senso aziendale, integrato da idonei meccanismi di controllo.

Pertanto può essere utile, se non addirittura necessario, un confronto con le metodologie della pianificazione e del controllo aziendale, sia perché queste ultime sono corroborate da una letteratura scientifica e da una prassi di lunga tradizione, sia perché - in definitiva - le problematiche trattate a livello normativo sono sostanzialmente aziendali.

L'art. 161 prevede la relazione di un *professionista*, al fine dell'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano.

Si tratta di un intervento professionale esterno all'impresa, piuttosto complesso e delicato, in quanto articolato su diversi aspetti che costituiscono le condizioni per l'ammissibilità alla procedura, al fine di rassicurare il Tribunale con un parere qualificato e indipendente sulla presentazione di un corredo documentale a forte contenuto tecnico aziendale.

I profili della verifica sono sostanzialmente due:

a) la veridicità della relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché l'analisi patrimoniale dei beni e dei diritti che insistono sui beni;

b) la fattibilità del piano.

Si tratta di due aspetti e di competenze specialistiche differenti, che richiedono, fatti salvi i requisiti previsti dall'art. 67, sul piano sostanziale delle competenze aziendalistiche non meramente contabili e bilancistiche, ma di più ampio spettro, segnatamente anche organizzative e gestionali.

La fattibilità del piano, in particolare, presenta notevoli difficoltà, per l'incertezza e il rischio incorporati in un progetto futuro, per di più nel contesto di un'azienda in crisi.

Il professionista è soggetto esterno all'impresa e quindi non è depositario - ab origine - delle informazioni interne dell'azienda e delle ipotesi progettuali dell'imprenditore.

Un serio e completo percorso d'indagine che porterà il professionista al rilascio dell'eventuale parere di fattibilità rappresenta il *modus operandi* che gli consente di fronteggiare le difficoltà dell'incarico. In questa prospettiva assume un ruolo indispensabile proprio la ricostruzione delle cause e circostanze della crisi ed il confronto con la diagnosi condotta dall'imprenditore e posta a base della formulazione del piano, al fine di valutare la rispondenza e la coerenza delle soluzioni proposte con le persistenti cause di crisi ed in generale la credibilità della proposta.

#### 4. Conclusioni

Il documento che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Bologna ha realizzato, sia nella veste cartacea che in quella di un formato elettronico, presenta molti pregi intrinseci e opportunità per la collettività servita.

Sul piano della ricaduta sulla collettività, il documento si inserisce in un nuovo orientamento strategico dei Tribunali, verso il superamento di una mera attività produzione di atti, per muoversi nella direzione della fornitura anche di servizi di pubblica utilità.

Il documento consente infatti, attraverso il miglioramento della qualità e della completezza dei contenuti delle relazioni e delle analisi ricevute e rielaborate, di contribuire a diversi risultati:

- una migliore analisi delle procedure concorsuali e delle esecuzioni, con un prevedibile miglioramento delle modalità di conduzione e degli esiti delle stesse, nell'interesse del ceto creditorio, delle banche in particolare, dei professionisti e degli operatori a vario titolo coinvolti nelle vicende concorsuali e di quelle dell'insolvenza civile;

- la possibilità di alimentare un *database* presso il Tribunale, capace di sedimentare le informazioni sulle diverse procedure della giurisdizione e di costruire un tracciato (*track record*) delle medesime, ordinandole per settori di attività, per aree territoriali o per altri criteri di classificazione, ai fini di una comprensione aggregata dei fenomeni di crisi;

- l'integrazione della conoscenza storico-sistematica dell'aggregato delle procedure - chiuse e in essere - con l'elaborazione di indicatori predittivi di fattori di crisi, generali e specifici, a vantaggio delle analisi e delle pianificazioni delle aziende sane;

- l'opportunità di confrontare gli archivi e i patrimoni informativi sulle procedure con quelli analoghi di altri Tribunali, della stessa regione o di altre aree omogenee o confrontabili come tessuto economico sociale, fino ad arrivare alla costruzione di dati aggregati per intere aree sistema: ad esempio, un dato Distretto industriale (ceramica, maglieria, mobile), una Filiera produttiva, un Settore, un'area territoriale;

- la possibilità offerta a banche, intermediari finanziari, professionisti, advisor, operatori economici, di attingere all'informativa aggregata in maniera ragionata, per sviluppare analisi di scenario, valutazione di minacce e punti relativi di debolezza, in un'ottica di prevenzione delle crisi e di intervento anticipato nella soluzione di criticità.

In definitiva, il documento rappresenta certamente un fondamentale supporto per il miglioramento della prassi nei Tribunali e nella conduzione delle procedure concorsuali e delle esecuzioni, ma assume una rilevanza particolare per diversi soggetti interessati, in particolare per gli operatori professionali qualificati, come le banche e gli intermediari finanziari, per i curatori, i commissari giudiziali, gli avvocati, i commercialisti, i periti e i professionisti coinvolti, oltreché per le stesse aziende ancora in salute, che possono sviluppare analisi e simulazioni predittive sull'evoluzione di fattori potenziali di crisi ottenuti in via induttiva dalla valorizzazione delle esperienze sulle procedure documentate.

D'Attualità

# L'accesso negli studi professionali e limiti al segreto professionale (Prima parte)

di Piero Burla - Generale di Brigata, Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Bologna

La potestà della Pubblica Amministrazione di effettuare controlli per ragioni fiscali trova la sua principale fonte di legittimazione nell'art. 14 della nostra Costituzione, il quale stabilisce, al comma 3, che «gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali».

Sulla base di tale dettato costituzionale, la legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega per la riforma tributaria, e i conseguenti decreti attuativi hanno introdotto un sistema di potestà di controllo variamente articolato e differenziato che, in sintesi, impongono al soggetto passivo un obbligo di *facere* (invito di comparizione), di *dare* (invito di esibizione e trasmissione di atti, invio di questionari, poteri ispettivi nei confronti di terzi) o di *pati* (accesso, ispezioni e ricerche).

Tra questi il potere di accesso - oggetto del presente approfondimento - costituisce, sine dubio, il mezzo istruttorio più invasivo della sfera giuridica del cittadino-contribuente. Esso consiste nel potere riconosciuto ai militari della Guardia di Finanza e al personale degli uffici finanziari, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'art. 33, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, di entrare e di permanere, anche senza o contro il consenso di chi ne ha la disponibilità, in locali, anche diversi da quelli in cui viene esercitata l'attività di impresa o di lavoro autonomo, al fine di eseguirvi le operazioni necessarie per porre in essere l'attività ispettiva. Si tratta quindi di un potere che presuppone la presenza fisica di estranei nel domicilio e l'interferenza anche negli spazi più riservati della persona, configurandosi quindi come limitazione diretta della libertà di domicilio costituzionalmente tutelata dall'art. della Costituzione. La disciplina di una siffatta potestà deve tendere perciò all'equilibrato contemperamento di due esigenze: da una parte, quella volta a garantire l'efficacia dell'azione di controllo, strumentale all'equo e generalizzato concorso da parte dei cittadini alle spese pubbliche, dall'altra, quella di scongiurare il rischio che il raggiungimento dell'obiettivo avvenga ad ingiustificato detrimento del ricordato principio costituzionale dell'inviolabilità del domicilio. Il rango costituzionale dei ricordati interessi e la conseguente necessità di addivenire ad un equilibrato bilanciamento dei medesimi impongono, in altri termini, la configurazione dei presupposti, delle modalità e dei limiti dell'esercizio dei poteri di controllo in modo tale da evitare limitazioni non necessarie dei diritti di libertà. Necessità, quest'ultima, che non si fatica a scorgere nella disciplina dell'accesso.

Se, infatti, la possibilità di entrare in locali diversi da quelli in cui viene esercitata l'attività di lavoro autonomo, l'inopponibilità da parte del contribuente all'ingresso e alla permanenza nei locali dei verificatori e il fatto che per procedere all'accesso non sia richiesta alcuna comunicazione preventiva al contribuente appaiono chiaramente finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione di repressione dell'evasione, la previsione di tutta una serie di autorizzazioni a cui è subordinata la validità delle operazioni e, soprattutto, il fatto che le caratteristiche di tali provvedimenti siano, come meglio si vedrà nel prosieguo, modulate in relazione alla tipologia di locale in cui l'Amministrazione finanziaria intende entrare, risultano chiaramente finalizzati ad impedire ingiustificate compressioni del principio dell'inviolabilità del domicilio.

Per locale deve intendersi ogni spazio chiuso e delimitato rispetto al mondo esterno nella esclusiva disponibilità, anche temporanea, di un soggetto e sottratto al libero ingresso di altri individui; detta nozione viene normalmente intesa come comprensiva, ai fini che interessano in questa sede, non solo di immobili e relative pertinenze, ma anche di taluni beni mobili, quali, principalmente, autovetture<sup>1</sup>, aeromobili e natanti, che, in quanto sottoposti all'esclusivo dominio di una persona e come tali sottratti alla libera

disponibilità da parte di altri soggetti ed oggettivamente destinati all'esercizio di attività lavorative, ove risultino funzionalmente collegati all'attività economica cui si riferisce l'attività ispettiva, possono essere sottoposti ad accesso.

Si tratta, come noto, delle aree destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività artistica o professionale, nonché dei locali adibiti nello stesso tempo alle suddette attività e ad abitazione del lavoratore autonomo², laddove è possibile accedere «salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minima turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali e professionali del contribuente»3. Ora, la circostanza testé delineata – il fatto cioè che la potestà di accesso non necessiti (per essere legittimamente esercitata) di elementi indiziari a carico del destinatario del controllo - non toglie che comunque l'ingresso in tali locali debba essere preceduto dal rilascio di un provvedimento autorizzatorio da parte di un soggetto posto su un piano diverso rispetto ai funzionari procedenti, e cioè a dire il titolare dell'Ufficio dal quale gli impiegati dipendono e/o il Comandante del Reparto della Guardia di Finanza a cui fanno capo i militari procedenti. Al Capo Ufficio, come vedremo tra breve, deve aggiungersi, per le ispezioni nei luoghi destinati promiscuamente all'attività e ad abitazione, il Procuratore della Repubblica.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di affermare che il testo dell'art. 52, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 impone un preventivo intervento di valutazione da parte dell'Autorità che dispone l'accesso; ancora, secondo detta giurisprudenza, è necessario che l'ordine di procedere all'accesso venga sempre disposto per iscritto, essendo eccezionali le ipotesi in cui l'Amministrazione agisce, con rilevanza verso terzi, con atti meramente verbali o comportamenti concludenti<sup>4</sup>.

Il suddetto provvedimento autorizzatorio assolve ad una duplice funzione.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al riguardo, si segnala la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10489 del 24 febbraio 2003, con la quale è stato ritenuto legittimo l'accesso, autorizzato sulla base del solo provvedimento emesso dall'Amministrazione, esteso all'autovettura utilizzata dall'amministratore della società sottoposta a verifica, sul presupposto che la stessa autovettura dovesse essere considerata quale mezzo dell'impresa, in quanto utilizzata da colui che, all'interno dell'azienda, ricopre cariche di vertice.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> È il caso di specificare – l'art. 52 del D.P.R. 633/1972 è infatti chiarissimo sul punto laddove si riferisce ai locali «destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali» – che il potere di accesso non può risultare limitato solo agli spazi a disposizione dell'impresa regolarmente dichiarati, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, potendosi automaticamente estendere anche alle aree utilizzate di cui non si sia data comunicazione all'Amministrazione. Nel caso in cui all'atto dell'accesso i verificatori scoprissero che il soggetto sottoposto a controllo disponga di altri locali esclusivamente destinati all'esercizio dell'attività ovvero lo stesso contribuente esibisca una dichiarazione attestante la conservazione di scritture contabili presso terzi, ex art. 52, comma 10, D.P.R. n. 633/1972, non risulta necessario per accedere in essi un'ulteriore autorizzazione del Capo dell'Ufficio, di cui si dirà tra breve.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Trattasi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto dei Diritti del Contribuente, recante "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgs., a tal riguardo, la sentenza 29 novembre 2001, n. 15209 della Suprema Corte, ove si pone mente al fatto che l'autorizzazione all'accesso deve «essere data per iscritto essendo eccezionali le ipotesi in cui l'Amministrazione agisce, con rilevanza verso terzi, con atti meramente verbali» e che «la forma scritta è imposta proprio dall'esigenza per il contribuente che ha diritto di assistere all'accesso di verificare che esso si svolga nell'ambito della legge». In senso conforme, Commissione Tributaria Centrale, decisione n. 5901 del 9 ottobre 1989

Da un lato, quella di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione ispettiva, obiettivi questi il cui raggiungimento non può, evidentemente, essere lasciato alla discrezionalità del singolo funzionario procedente. È di certo poco plausibile che chi accede nei luoghi destinati all'esercizio delle attività imprenditoriali e libero professionali abbia facoltà di decidere autonomamente in merito ai periodi e agli ambiti impositivi da sottoporre a controllo.

Dall'altro lato, traspare evidente l'esigenza di salvaguardare la posizione del contribuente, a cui deve garantirsi il diritto di non essere sottoposto a generiche ispezioni fiscali. Ed infatti l'art. 52, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972 prevede esplicitamente che l'autorizzazione, preventiva e necessariamente scritta, del capo dell'ufficio, da esibirsi al momento dell'ingresso dei locali, indichi lo scopo dell'accesso, mentre nel più generale disposto del già citato art. 12, primo e secondo comma, dello Statuto dei Diritti del Contribuente risulta sancito che «tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali e agricole, artistiche o professionali sono effettuate sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo» (primo comma), nonché il diritto del soggetto sottoposto a verifica di essere informato delle ragioni che hanno giustificato la verifica e dell'oggetto che la riguarda (secondo comma)5.

Proprio il disposto di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 212/2000 sembra oggi rappresentare il presupposto generale legittimante il potere di accesso; conseguentemente, tale potere può essere esercitato solo previa adeguata valutazione della sua concreta utilità e, in via generale, quando sia richiesto, da un lato, dalla necessità di ricercare in modo efficace le prove di eventuali violazioni tributarie altrimenti non individuabili e, dall'altro, dall'opportunità di effettuare rilevamenti fisici ed operazioni di riscontro materiale o documentale non altrimenti eseguibili, se non presso il luogo in cui il contribuente svolge la propria attività.

In definitiva, la necessità che dall'autorizzazione del capo dell'ufficio risulti l'indicazione dello scopo del controllo, l'obbligo di informare il contribuente delle ragioni della verifica e quello di non ricorrere ad un accesso qualora non sussistano effettive esigenze di indagine e di controllo sul luogo portano al palesarsi di trasposizioni normative della necessità di contemperamento tra l'occorrenza di dotare l'Amministrazione di strumenti incisivi ed efficaci di repressione dei fenomeni evasivi (art. 53 Cost.) e l'esigenza che la descritta efficacia non vada ad ingiustificato detrimento dei diritti all'inviolabilità del domicilio e alla libertà di iniziativa economica.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, richiamato dall'art.

- 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni seguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute; il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione ed il contribuente ha diritto ad averne copia. I verificatori, altresì, al momento dell'accesso devono:
- presentarsi al titolare o al rappresentante legale dell'azienda ovvero ad un suo sostituto/delegato;
- esibire le tessere personali di riconoscimento:
- consegnare mediante formale notifica al contribuente (o a chi in quel momento lo sostituisce) copia del foglio di servizio, contenente, tra l'altro, l'elenco nominativo del personale incaricato, l'ordine di accesso ed il tipo di operazione di servizio da sviluppare (verifica o controllo), nonché l'oggetto dello stesso (settore impositivo ed annualità interessata);
- comunicare al contribuente (o al suo sostituto) lo scopo della visita, invitandolo, in relazione a tale scopo, ad esibire tutti i registri, libri e documenti che egli è tenuto a porre a disposizione degli organi di controllo.

Particolari regole, che si aggiungono a quelle in precedenza esposte, sono previste dall'art. 52, comma 1, ultimo periodo, proprio per l'accesso presso gli studi professionali. I locali in argomento sono, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/1972, quelli destinati dalle persone fisiche all'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo, ovvero all'esercizio in forma associata delle attività stesse. A seguito delle modifiche apportate all'art. 52 del citato D.P.R. n. 633/1972 dall'art. 18, legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'esercizio del potere di accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni è subordinato non più all'autorizzazione del Procuratore, ma alla particolare cautela consistente nella necessaria presenza, nel corso dell'accesso, del titolare dello studio o di un suo delegato. Tale disposizione, come affermato in dottrina, opera senza eccezioni, e cioè a dire:

- a prescindere dal fatto che l'accesso sia finalizzato a ispezioni e verifiche indirizzate nei confronti del professionista o nei confronti di un cliente medesimo;
- a prescindere dal fatto che il professionista svolga la sua attività in locali adibiti in via esclusiva a studio o in locali che invece risultino altresì adibiti ad abitazione del medesimo.

Al riguardo, la norma in esame non si esprime circa le concrete modalità con cui i verificatori devono assicurarsi della presenza del professionista al momento dell'accesso; ovviamente, mancando nel vigente ordinamento una norma che auto-

- rizzi il preventivo avviso del contribuente, relativamente all'attività ispettiva da eseguire nei loro confronti, il professionista non può in alcun modo essere informato o preliminarmente attivato. Sul punto, la prassi degli organi di controllo consente di rilevare le seguenti modalità:
- innanzitutto, qualora all'atto dell'accesso il titolare sia assente per qualsiasi ragione ed in mancanza di un suo delegato, i verificatori non possono intervenire d'autorità, né richiedere l'assistenza di terzi e il soggetto eventualmente presente nello studio è pienamente legittimato ad opporsi sia all'accesso stesso, sia alla richiesta di esibizione delle scritture contabili:
- in questi casi, i verificatori devono, di norma:
- chiedere al soggetto presente presso lo studio di contattare tempestivamente il titolare e farsi rilasciare, ove necessario, la delega prevista, possibilmente via fax o via posta elettronica;
- in caso di irreperibilità del titolare, adottare ogni opportuna cautela per impedire che, durante l'attesa, possano essere perpetrati tentativi di distruzione od occultamento della documentazione utile ai fini della verifica:
- evitare in ogni caso, una volta manifestate a terzi le qualifiche dei verificatori e le finalità dell'intervento, di rinviare ad altro momento l'intervento stesso.

In ordine alla menzionata delega, essa potrà essere rilasciata dal titolare dello studio anche via fax, tramite posta elettronica ovvero verbalmente o telefonicamente; tali circostanze dovranno risultare nel verbale di verifica redatto. Il contenuto della delega non può peraltro ridursi ad una mera rappresentanza formale in atti, ma deve consistere in una vera e propria attribuzione sostitutiva della presenza del titolare per assistere alle operazioni di accesso; solo un atto avente tali caratteristiche abilita, infatti, il delegato anche all'eventuale opposizione del segreto professionale, di cui si dirà tra breve, per le ipotesi previste dall'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972.

Particolari problematiche possono presentarsi nel caso in cui più professionisti esercitino disgiuntamente la loro attività in diversi locali del medesimo appartamento; in questa circostanza, ciascun professionista ha diritto ad essere presente all'atto dell'accesso nei singoli locali ove è custodita documentazione attinente alla sua attività. Ove l'attività ispettiva riguardi un singolo professionista dello studio associato, i verificatori sono tenuti ad individuare preliminarmente i locali di esclusiva pertinenza del soggetto da verificare nei quali dovrà essere operato l'accesso nei termini dianzi specificati, restando in ogni caso preclusa la facoltà di accedere nei locali posti nell'esclusiva disponibilità di altri professionisti, nei quali l'ingresso e la permanenza dei militari incaricati

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La norma in esame prevede, altresì, che il contribuente abbia diritto di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

dell'ispezione potranno essere consentiti solo sulla base di distinto e specifico ordine d'accesso.

Si è già ricordato che all'autorizzazione del titolare dell'ufficio deve aggiungersi, per gli accessi nei locali adibiti anche ad abitazione, quella del Procuratore della Repubblica<sup>6</sup>.

Per locali che siano adibiti anche ad abitazione devono intendersi quelli ove sia contestualmente individuata la sede di esercizio dell'attività commerciale, agricola o professionale e l'abitazione privata. Quest'ultimo concetto deve essere inteso, ai fini che rilevano in questa sede, nel senso di centro effettivo della vita domestica della persona, risultando non sufficiente, a tal fine, la mera predisposizione, per il saltuario pernottamento o la consumazione di pasti, di alcuni vani o spazi dell'immobile; in altri termini, si può parlare di abitazione ai fini della disciplina in argomento, in caso di effettiva destinazione di un certo luogo allo svolgimento di attività rientranti nella sfera privata ed intima della persona e della propria famiglia. Tale particolare tutela dell'abitazione privata deve intendersi riconosciuta solo qualora la destinazione a tale funzione dei luoghi interessati dall'accesso sia effettiva ed attuale e non rappresenti il risultato di una astratta progettualità o, a maggior ragione, di una dolosa qualificazione; è quindi necessario l'effettivo utilizzo di un locale a tale specifica finalità, non essendo sufficiente la semplice dichiarazione del titolare di usarlo a tale scopo o, peggio, la mendace qualificazione.

Inoltre, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica si profila necessaria quando nello stesso locale, contestualmente, un soggetto abita ed esercita la propria attività, mentre non occorre per accedere, ad esempio, in uno stabilimento industriale, anche se alcuni locali di esso sono adibiti ad abitazione del proprietario, del direttore o del custode; la citata autorizzazione sarà richiesta solo quando si intenda entrare specificatamente in quei locali adibiti ad abitazione, ancorché, come detto, siano all'interno dello stabilimento. La Suprema Corte di Cassazione ha altresì affermato che «l'uso promiscuo si verifica non solo nella ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta la agevole possibilità di comunicazione interna consente il trasferimento dei documenti propri della attività commerciale nei locali abitativi; e quindi sia possibile averli sotto mano per ogni evenienza, e nel contempo però detenerli in stanze abitualmente destinate al sonno, o ai pasti»<sup>7</sup>.

Dunque, per le ispezioni nei suddetti luoghi, l'Amministrazione non può operare autonomamente, essendo previsto l'intervento del magistrato, preordinato, da una parte, al controllo della sussistenza dei requisiti (formali) previsti dalla legge (es., competenza dell'ufficio richiedente), dall'altra, alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità (e quindi di adeguatezza del mezzo rispetto al fine) tra il vantaggio sperato (le prove ipoteticamente acquisibili) e il sacrificio imposto al contribuente. È previsto, dunque, un doppio controllo, quello del titolare dell'Ufficio e quello del Procuratore della Repubblica, e ciò nella consapevolezza della (maggiore) incidenza di una tipologia di accesso sulla sfera dei diritti di libertà del privato.

Ovviamente, la suddetta autorizzazione sarà necessaria anche per l'accesso presso l'abitazione privata del professionista, in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie. L'accesso in questi locali è preso in considerazione dall'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, estendibile anche alle imposte dirette per effetto del generale richiamo contenuto nell'art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.

L'accesso in detti locali può avvenire esclusivamente al verificarsi di tre presupposti:

- la prima, di carattere formale, consistente nella preventiva autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, da esibire al soggetto titolare dei locali ove le operazioni di accesso devono essere eseguite;
- la seconda, di natura sostanziale, da sottoporre al vaglio della predetta Autorità Giudiziaria all'atto della richiesta di rilascio dell'autorizzazione, consistente nella sussistenza di *gravi indizi di violazioni* alle norme tributarie, che dovranno essere adeguatamente esposti al magistrato interessato; al riguardo, appare utile evidenziare che la gravità richiesta dalla norma attiene agli indizi e non già alla misura dell'evasione;
- la terza, anch'essa di natura sostanziale e da sottoporre al vaglio della stessa Autorità Giudiziaria, implica un giudizio prospettico sulla probabilità che nei locali presso i quali si intende accedere si possano reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. Come affermato in giurisprudenza<sup>8</sup>, la suddetta autorizzazione non preclude di prendere visione di dati ed atti fiscalmente rilevanti riconducibili a terzi non menzionati nel provvedimento di autorizzazione. In caso contrario, ciò consentireb-

be agevolmente al contribuente infedele di sottrarre alle verifiche la propria documentazione fiscale, bastando a ciò il semplice accorgimento di conservarla presso un'altra persona.

Fra il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che autorizza l'accesso in locali adibiti sia ad abitazione sia ad attività economica e/o professionale e quello che legittima l'accesso in luoghi destinati a soli fini abitativi, ricorrono significative differenze; in particolare, mentre il primo si configura quale atto dovuto in quanto, pur essendo necessario sul piano del rispetto della sequenza procedimentale disposta dalla legge, assolve ad una funzione, soltanto formale, di controllo della sussistenza dei presupposti di legittimità richiesti dalla legge stessa, per cui non appare necessaria altra motivazione oltre a quella che dà atto della coincidenza tra domicilio privato e luogo di svolgimento dell'attività9, il secondo è un atto tipicamente discrezionale, che si risolve in un controllo giudiziario di carattere sostanziale, giacché la legge riconosce all'Autorità Giudiziaria ordinaria il potere di valutare l'esistenza in concreto degli indizi di violazione delle leggi tributarie segnalati dall'Organo richiedente per stabilire se essi sussistano effettivamente e siano o meno gravi10. Tale differenza è posta in luce dalla stessa Cassazione nella sentenza 21 novembre 2002, n. 16424, ove si legge: «Sotto il primo profilo, va ricordato che l'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, con il primo comma, inerente all'accesso nei locali adibiti all'esercizio di attività commerciale, agricola, artistica o professionale, ovvero ad uso promiscuo, si limita a richiedere, rispettivamente nei due casi, l'autorizzazione del capo dell'ufficio e del procuratore della Repubblica, senza però fissarne presupposti, e così stabilendo un mero adempimento procedimentale, per l'opportunità che la perquisizione trovi l'avallo di autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata. Il secondo comma di detto art. 52, attinente all'accesso in locali diversi da quelli indicati nel primo comma, cioè in locali ad uso esclusivamente abitativo, richiede invece non solo l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, ma anche la sussistenza di gravi indizi di violazione tributaria, e, pertanto, esige un quid pluris, rispetto alle situazioni disciplinate dal comma precedente, conferendo all'autorizzazione medesima la portata di provvedimento valutativo della ricorrenza nella concreta vicenda di specifici presupposti giustificativi dell'ingresso nell'abitazione (non di semplice nulla-osta da parte di un organo superiore)» (continua).

<sup>6</sup> Si tratta, nel silenzio della legge in merito alla competenza, del Procuratore nella cui giurisdizione si trova il domicilio cui accedere.

<sup>7</sup> Così Cass., 27 ottobre 1998, n. 10664.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cass., 26 febbraio 2001, n. 2275.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Alcuna dottrina ha postulato, invece, la discrezionalità di tale atto, che «altrimenti scadrebbe in un inutile e burocratico automatismo di concessione, e che è basato essenzialmente sulla legittimazione soggettiva, sui settori impositivi oggetto di tutela e sul lambito speciale ove effettuare l'accesso». Così SANTAMARIA B., Le ispezioni tributarie, Giuffré, Milano, 2008, pag. 179.

Vgs., in tal senso, Cass., 8 agosto 1990, n. 8062.

Fisco e Procedure

# La fatturazione del professionista creditore di procedure concorsuali

di Matteo Rossi - Dottore Commercialista

#### Premessa

La fattispecie del credito del professionista nei confronti di società fallita, ovvero sottoposta ad altra procedura concorsuale, rappresenta una problematica da sempre di difficile soluzione sul piano operativo.

A tale proposito, va segnalato il recente lavoro dal titolo "Il credito del professionista nelle procedure concorsuali - Profili problematici e risvolti operativi", redatto dal Gruppo di Studio "Fisco e procedure concorsuali" formatosi presso la Commissione Diritto Concorsuale e Funzioni Giudiziarie dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e pubblicato sul www.dottcomm.bo.it. In questa sede, si intende prendere spunto dalle argomentazioni e conclusioni formulate in tale elaborato per giungere a una esemplificazione pratica di come un professionista creditore di procedura concorsuale, regolarmente ammesso al passivo, si debba comportare nel momento in cui riceve una somma a titolo di riparto.

## Brevi cenni sul credito per rivalsa IVA

La possibilità per il professionista, in quanto prestatore di servizi, di differire l'emissione della fattura al momento dell'incasso del corrispettivo (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1973), rappresenta indubitabilmente un vantaggio poiché evita al medesimo il versamento dell'IVA su un compenso non riscosso. In questo modo, nel momento in cui egli dovesse divenire creditore di una società fallita, potrà evitare di rilasciare fattura limitandosi ad emettere una nota pro-forma.

L'opportunità per il professionista di evitare l'emissione di fattura in ambito concorsuale ha tuttavia suscitato alcuni dubbi. Ci si è domandati se il credito per rivalsa IVA potesse considerarsi ugualmente esistente, e quindi in grado di partecipare al concorso con gli altri crediti, ovvero trovasse origine soltanto attraverso una fattura regolarmente emessa: a questo proposito, come sottolineato anche dal "Gruppo di Studio" (si vedano pag. 32 e segg.), pare oggi consolidato l'orientamento di ammettere al passivo fallimentare il credito per rivalsa IVA anche in caso di emissione di nota pro-forma.

# Posizione del credito del professionista in ambito concorsuale

L'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., prevede che il credito relativo alla retribuzione del professionista per gli ultimi due anni di prestazione sia assistito da privilegio generale mobiliare.

Quanto al contributo relativo alla cassa previdenziale di appartenenza, va sottolineato come il trattamento del credito sia normalmente collocato in chirografo, tranne il caso in cui il prestatore sia un all'albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili per il quale si prevede la collocazione in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. Quanto infine al credito per l'IVA, esso gode di privilegio speciale mobiliare ex art. 2758, comma 2, cod. civ., ovvero di privilegio speciale immobiliare ex art. 2772, comma 3, cod. civ.; siccome il privilegio speciale trova il proprio presupposto solo in caso di individuazione dello specifico bene oggetto di privilegio e considerato che ben difficilmente la prestazione professionale ha ad oggetto beni specificamente individuabili, ne deriva come detto credito trovi normalmente collocazione in chirografo.

#### Fatturazione in caso di riparto

Vista la diversa collocazione, all'interno del passivo, del credito inerente il compenso rispetto a quello relativo alla rivalsa IVA, è assai usuale che le proposte di riparto in sede fallimentare prevedano il pagamento (totale o parziale) del primo e nessun riconoscimento a favore del secondo.

L'incasso del compenso (o di parte di esso) comporta per il professionista creditore l'obbligo di emissione della fattura. Sulle modalità di adempimento a tale obbligo si sono da sempre confrontate due diverse teorie:

- una prima, secondo la quale la fattura doveva riportare come compenso l'importo ricevuto dalla procedura e come IVA il 20% del compenso indicato (una sorta di *mark up* rispetto a quanto ripartito):
- una seconda, a parere della quale l'ammontare del compenso professionale era costituito dal residuo derivante dal precedente scorporo dell'IVA sull'importo ripartito (in questo modo l'ammontare della fattura sarebbe pari alla somma oggetto di riparto).

In questo dibattito è intervenuta

l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 127/E/2008, che ha affermato come in caso di pagamento parziale del credito, il professionista creditore debba emettere fattura per l'importo complessivamente percepito e che su questo vada scorporata l'IVA: in buona sostanza, l'Amministrazione Finanziaria ha aderito alla seconda delle teorie esposte e cioè che il professionista, in sede di fatturazione, debba imputare ad IVA una parte della somma ricevuta.

Si rileva che alle stesse conclusioni dell'Agenzia delle Entrate è giunto il "Gruppo di Studio", che nel documento citato în precedenza (si vedano pag. 44 e segg.) ha affermato di condividere le argomentazioni espresse dall'Amministrazione Finanziaria. Tra le varie considerazioni formulate, appare convincente sul piano pratico l'esempio fatto di un professionista che accetta dal proprio cliente in bonis un pagamento non integrale della propria prestazione "IVA compresa", abbuonando ad esso una somma pari all'imposta; siccome pare evidente che in tal caso il professionista emetterà una fattura il cui importo complessivo sarà pari a quanto incassato, con conseguente scorporo dell'IVA, ci si domanda per quale motivo ciò non dovrebbe avvenire quando la stessa ipotesi si riferisce all'incasso in esecuzione di un riparto fallimentare.

### Il fallimento come sostituto d'impo-

Se il problema delle ripartizioni a favore dei professionisti è da sempre alquanto complesso, l'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, lo ha reso ancor più problematico, avendo inserito il curatore fallimentare tra i soggetti tenuti a operare la ritenuta IRPEF sui compensi erogati.

E' del tutto evidente come l'ammontare delle ritenute risulterà diverso in funzione della natura fiscale attribuita alle somme ripartite (e quindi delle modalità di fatturazione adottate); in buona sostanza, prevedere o meno lo scorporo dell'IVA incide sull'ammontare del compenso e quindi della ritenuta.

#### Esempio pratico

Come anticipato nelle premesse, si propone uno spunto pratico coerente con le conclusioni formulate dal "Gruppo di Studio".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Composto dai colleghi Emilio CAPUZZI (Presidente), Riccardo ROVERONI (Vice Presidente), Enrica PIACQUADDIO (Segretario), Anja BAJIC, Romana FARISELLI, Alfredo ODDONE, Flora VITERITTI.

- Si propone quindi l'esempio di due professionisti rispetto a una società fallita:
   a) un dottore commercialista
  - b) un avvocato

entrambi creditori per prestazioni quantificate in Euro 1.000 senza che sia stata emessa fattura.

<u>Insinuazione al passivo del fallimento</u> a) da parte del dottore commercialista:

- richiesta in privilegio di Euro 1.000 per onorari e di Euro 40 per il contributo alla cassa di previdenza
- richiesta in chirografo di Euro 208 per l'IVA
- b) da parte dell'avvocato:
- richiesta in privilegio di Euro 1.000 per onorari
- richiesta in chirografo di Euro 40 per il contributo alla cassa di previdenza e di Euro 208 per l'IVA

Ammissione del credito al passivo fallimentare

- a) del dottore commercialista:
- ammissione in privilegio per Euro 1.040 (onorari più cassa di previdenza)
- ammissione in chirografo per Euro 208 (IVA)
- b) dell'avvocato:
- ammissione in privilegio per Euro 1.000 (onorari)
- ammissioni in chirografo per Euro 248 (cassa previdenza e IVA)

Riparto a favore dei creditori

La proposta di riparto prevede il riconoscimento del 100% a favore dei creditori privilegiati e di nessuna somma a favore dei creditori chirografari (per semplicità non si indicano somme a titolo di interessi).

a) il dottore commercialista riceverà un importo pari al proprio credito privilegiato di Euro 1.040

b) l'avvocato riceverà un importo pari al proprio credito privilegiato di Euro 1.000.

Emissione della fattura da parte dei due professionisti

a) Fattura emessa dal dottore commercialista

Onorari	833,33
C.P.	33,33
Imponibile IVA	<u>866,67</u>
IVA	173,33
Totale fattura	1.040,00
Ritenuta	166,67
Importo netto fattura	873,33

#### b) Fattura emessa dall'avvocato

Onorari	801,28
C.P.	32,05
Imponibile IVA	833,33
IVA	166,67
Totale fattura	1.000,00
Ritenuta	160,26
Importo netto fattura	839,74

#### Conclusioni

Le argomentazioni espresse in precedenza

e l'esempio qui riportato fanno comprendere come la complessa problematica delle ripartizioni a favore dei professionisti debba essere affrontata, prima ancora che dai creditori privilegiati ex art. 2751bis, n. 2, cod. civ., dai curatori fallimentari, i quali sin dalla redazione del progetto di riparto devono avere ben presente l'importo delle ritenute che dovranno operare e versare e quindi chiara la composizione delle somme da ripartire in coerenza con le corrette modalità di fatturazione dei creditori. Pare infatti evidente che senza un approccio sensibile a tale problematica si rischia di giungere alla predisposizione di piani di riparto che prevedono ritenute calcolate sull'integrale importo distribuito al professionista (senza il preventivo scorporo dell'IVA), con evidente discrasia rispetto alle modalità di fatturazione sancite dalla risoluzione n. 127/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate.

Proprio al fine di evitare tale situazione, che potrebbe portare anche a differenze tra le ritenute indicate nel Modello 770 della procedura fallimentare e quelle dichiarate dal professionista nel proprio quadro RE del Modello Unico, sarebbe auspicabile prima della predisposizione del piano di riparto l'apertura di un canale di comunicazione tra il curatore e i professionisti creditori sulle precise modalità di ripartizione delle somme e di fatturazione; se tale approccio pare realizzabile nelle procedure di modeste dimensioni e con un numero limitato di creditori, lo stesso non sembra facilmente adottabile per quelle che vedono un numero ben più ampio di professionisti al passivo.

#### D'Attualità

# La dialettica Fisco - Contribuente nella giurisprudenza a dieci anni dallo Statuto

di Francesco Tundo - Professore Associato di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna

Nel 2010 ricorre il decimo anniversario dell'approvazione dello Statuto dei diritti del Contribuente (l. 27 luglio 2000, n. 212).

La Facoltà di Economia dell'Università di Bologna e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna hanno inteso celebrare questa importante ricorrenza con un convegno di studi (si terrà il 22 aprile p.v. nell'Aula Magna della Facoltà) che si propone di fare il punto sui *trend* giurisprudenziali che hanno caratterizzato i rapporti tra Fisco e Contribuente in questi primi dieci anni.

Il tema è di sicura attualità, anche in considerazione delle pronunce più recenti che, per quanto riferite a fattispecie definite, offrono tuttavia la netta sensazione di un lento ma inarrestabile cammino verso l'edificazione di un complesso di diritti e doveri reciproci, rispetto ai quali non saranno più consentiti arretramenti.

La giurisprudenza consente di tradurre le importanti enunciazioni dello Statuto in principi concreti, di pronta applicazione, la cui violazione riesce oggi a trovare immediata tutela.

Il tutto nonostante i ripetuti interventi del legislatore in direzione opposta. Giustificati da esigenze di gettito e di un preteso "efficientismo" normativo (per la verità non solo nella materia tributaria), la decretazione d'urgenza e il ricorso alle norme interpretative (che peraltro intervengono sempre a favore del Fisco e mai del Contribuente) determinano uno svuotamento della funzione del Parlamento e delle relative garanzie (Cass., SS. UU., 30 novembre 2006, n. 25506).

Sennonché lo Statuto, pur con tutti i limiti oggettivi derivanti dal rango ordinario della legge che lo ha introdotto, viene riconosciuto quanto all'importanza dei suoi principi da tutti gli organi giurisdizionali, dalle Commissioni di merito alla Cassazione, dalla Corte Costituzionale al Consiglio di Stato, sino ad essere qualificato come una legge che nella sostanza è costituzionale in senso ampio (Cass., sez. trib., 10 dicembre 2002, n. 17576).

La Corte Suprema ha affermato che in sede di interpretazione ed applicazione delle norme tributarie il giudice

deve fare riferimento allo Statuto del Contribuente e risolvere eventuali dubbi ermeneutici in senso conforme ad esso; ciò – nell'ambito dei principi enunciati dallo Statuto - in relazione alla collaborazione tra Amministrazione e contribuenti all'insegna della buona fede (Cass., sez. trib., 21 febbraio 2005, n. 3407). La Corte ha inoltre affermato che la Statuto, con particolare ma non esclusivo riferimento al principio della tutela dell'affidamento, è espressivo di principi generali, anche di rango costituzionale, immanenti nel diritto e nell'ordinamento tributario (Cass., Sez. trib., 6 ottobre 2006, n. 21513).

L'enucleazione dei principi che informano la dialettica Fisco-Contribuente risulta più netta mano a mano che le applicazioni giurisprudenziali si susseguono, sino a delineare un complesso di regole sempre più precise. Il che avviene proprio grazie ai principi dello Statuto.

Basti pensare all'elevazione del diritto al contraddittorio nella fase procedimentale a regola non più liberamente declinabile da parte dell'Amministrazione Fiscale.

E' pur vero che la Corte di Giustizia europea, in varie sentenze anche piuttosto risalenti, ha riconosciuto il principio di buon andamento e di contradditorio quale regola generale dell'ordinamento comunitario in tutti i procedimenti amministrativi (causa Lisrestal, C-32/95 sentenza del 24 ottobre 1996; Mediocurso, C- 462/1998 sentenza 21 settembre 2000; Cipriani, C- 395/00 sentenza del 12 settembre 2002). E' altrettanto vero che tale principio è stato formalizzato financo nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Ue (2000/C 364/01), art. 41, che oltre a costituire una norma di ricognizione di un principio già presente nel nostro ordinamento (art. 97 Cost.) qualifica materialmente i diritti in cui il buon andamento della Pubblica Amministrazione deve manifestarsi (diritto di ogni individuo di essere ascoltato, diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, obbligo di motivazione). Essendo stata la Carta adottata dall'Italia senza protocollo opt-out, ed avendo lo stesso valore nel sistema delle fonti dei Trattati, ci si è chiesti come tali principi potessero essere suscettibili di applicazione generalizzata nel nostro ordinamento, o quantomeno in che modo potessero contribuire ad un perfezionamento del procedimento tributario, laddove accesso e partecipazione apparivano diritti spesso ingiustamente compressi. Recentemente la Corte di Giustizia (causa Sotropè, C-349/07 del 18 dicembre 2008) ha ribadito che il diritto di difesa e di contradditorio in qualunque tipo di procedimento, anche amministrativo (tale principio programmatico è contenuto nel nostro art. 24 della Costituzione che parla appunto di diritto di difesa nel procedimento, dunque non solo nel processo), sono principi immanenti nell'ordinamento comunitario e si formalizzano nel diritto del soggetto ad essere ascoltato nei procedimenti a suo carico. E la Corte di Giustizia afferma che tale obbligo incombe sulle amministrazioni degli Stati membri anche laddove la legislazione nazionale non lo preveda. Sono, queste, affermazioni importantissime che, se opportunamente valorizzate, potranno trovare una prossima, espressa, applicazione anche nel procedimento tributario.

Al momento è però grazie ai principi dello Statuto (art. 12, comma 7; art. 7, comma 1) che in una recente ordinanza (ord. n. 244 del 24 luglio 2009) la Corte Costituzionale ha autorevolmente riconosciuto l'invalidità di un atto di accertamento emanato prima del decorso del termine di sessanta giorni offerto al

Contribuente per formulare le proprie osservazioni successivamente alla conclusione dell'attività di verifica; si tratta, come noto, di un'ipotesi in cui il legislatore dello Statuto ha voluto espressamente imporre una vera e propria prosecuzione dell'attività istruttoria a verifica conclusa anche al fine di efficace rendere più l'azione dell'Amministrazione, istruttoria che prosegue nella forma del contraddittorio il Contribuente, al quale l'Amministrazione non può più sottrarsi se non ricorrano condizioni di particolare e motivata urgenza.

Ed è acquisizione recentissima e conseguente, da parte dell'Amministrazione (nota 14 ottobre 2009, prot. 2009/142734), che non può essere certamente l'imminenza del termine decadenziale per l'esercizio dell'attività di accertamento a legittimare la compressione del diritto del contribuente alla formulazione delle osservazioni al p.v.c. e del dovere dell'Amministrazione a tenerne conto.

Infine, è grazie ad un altro principio dello Statuto (art. 7, comma 4) che il Consiglio di Stato (sez. IV, n. 53, del 13 gennaio 2010) ha potuto affermare definitivamente il diritto del Contribuente all'accesso agli atti di un procedimento tributario che gli era stato negato nonostante gli stessi fossero essenziali per l'esercizio del proprio diritto di difesa in un parallelo procedimento penale.

L'auspicio è che l'attuazione dei diritti in parola non sia fatta valere attraverso l'esercizio di quelle azioni di risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione che la Corte di Cassazione ritiene oramai ammissibili (si veda Cass., III sez. civ., 19 gennaio 2010, n. 698, ma anche Cass., 26 febbraio 2009, n. 4622), ma piuttosto attraverso una condivisione di principi di giustizia impositiva in senso stretto così come procedimentale.

#### D'Attualità

# Brevi note in tema di misure cautelari a favore del Fisco

di Angelo Miletta - Funzionario dell'Agenzia delle Entrate (\*)

#### 1. Premessa

Con la sentenza n. 521 del 1° ottobre 2009, la Commissione tributaria provinciale di Milano è intervenuta sul tema delle misure cautelari e, in particolare, sulle condizioni preliminari ed indispensabili per la richiesta di applicazione delle stesse *ex* articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997.

La pronuncia *de qua* può idealmente essere divisa in due parti: una prima in cui si esaminano i presupposti struttura-li necessari all'emissione delle dette

misure ed una seconda in cui si afferma il principio della gradualità e proporzionalità nella loro applicazione.

La controversia portata all'esame della corte di merito meneghina è relativa alla contestazione dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti oggetto di un processo verbale della Guardia di Finanza.

A seguito di tale atto istruttorio, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate notificava gli avvisi di accertamento nei confronti del contribuente ai fini delle

imposte dirette ed Iva.

L'elevato importo ripreso a tassazione, unitamente alla instaurazione del procedimento penale, facevano propendere l'ufficio impositore a richiedere le misure cautelari di cui all'articolo 22 del D.Lgs n. 472/1997.

Nel caso di specie si chiedeva l'autorizzazione a procedere a sequestro conservativo dei beni di proprietà del contribuente, compresa l'azienda, ed eventualmente ad iscrivere ipoteca sui beni mobili ed immobili di cui lo stesso

 risultava essere proprietario, fino alla concorrenza del credito erariale.

La sezione giudicante non ha concesso l'autorizzazione sulla base di un presunta mancanza dei presupposti basilari della cautela, evincibili dalla norma di riferimento.

Il collegio, infatti, partendo dalla formulazione e contenuto del primo comma dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale dispone: ".. l'ufficio quando ha fondato timore di perdere la garanzia... può chiedere... l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere al sequestro conservativo dei beni, compresa l'azienda...", ha sottolineato che non è possibile avanzare alcuna istanza cautelare prima che il fondato timore di perdere la garanzia del credito si sia consolidato.

Secondo i giudici milanesi, per poter azionare la tutela cautelare occorre che la 'partenza' sia sicura; e tale certezza si concretizza solo dopo che l'ufficio abbia portato a termine tutte le operazioni di propria competenza: notifica dell'avviso di accertamento e notifica della cartella esattoriale di pagamento. È necessario, secondo i giudici, che il contribuente riceva la documentazione indicata, perché solo così questi può disporre di un 'quadro generale' relativo alla propria reale posizione debitoria verso il Fisco, quantificata nel suo ammontare complessivo costituito da imposte, interessi e sanzioni.

Il pericolo per la riscossione del credito, sempre secondo l'interpretazione del collegio, si concretizza dopo che tutti gli atti amministrativi siano stati notificati e qualora il contribuente non abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto. L'ufficio avrebbe, dunque, dovuto differire la presentazione dell'istanza cautelare al momento successivo alla notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, secondo i giudici si sarebbe dovuto agire gradualmente, stante il tenore letterale della disposizione *de qua*, mettendo in moto dapprima l'iscrizione dell'ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido. Solo nel caso di esito negativo di tale operazione si sarebbe dovuta iniziare la procedura del sequestro conservativo dei beni personali, lasciando come *extrema ratio* l'azione del sequestro conservativo dell'azienda.

In questo modo, solo dopo le risultanze negative dell'esecuzione di tali attività, il 'timore' corso dall'ufficio sarebbe divenuto 'fondato' e 'concreto', legittimando la richiesta di applicazione del sequestro conservativo dell'azienda.

#### 2. Quadro normativo di riferimento

Al fine di inquadrare correttamente la fattispecie è necessario procedere all'esame della normativa di riferimento contenuta nell'art. 22 del D.Lgs. n.

472/1997.

La disposizione così recita: "In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di contestazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda".

Dalla lettura del dato normativo si evince che i presupposti per la richiesta di adozione delle misure cautelari, conformemente alla disciplina processualcivilistica, sono il *fumus boni iuris*, ossia la parvenza di fondatezza della pretesa tributaria, ed il *periculum in mora*, vale a dire il fondato timore, da parte dell'ufficio, di perdere la garanzia del proprio credito.

I due requisiti, naturalmente, devono concorrere perché possa essere richiesto il provvedimento cautelare.

L'esistenza del *fumus boni iuris* presuppone, stante il tenore letterale dell'articolo 22 menzionato, l'avvenuta notifica dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione. Quanto al secondo requisito, *periculum in mora*, esso va ritenuto sussistente quando vi sia una notevole sproporzione tra la consistenza patrimoniale del contribuente e l'entità del credito da tutelare, tenuto conto di ogni concreto elemento indicativo della volontà del debi-

La garanzia può essere richiesta a tutela di tutti gli importi dovuti in base all'atto di recupero tributario, costituiti da imposte evase, interessi moratori e sanzioni tributarie.

tore di depauperare il proprio patrimo-

Legittimati a richiedere l'applicazione delle misure cautelari, nei riguardi del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, sono l'ufficio o l'ente titolare del potere di irrogazione della sanzione tributaria.

La tutela garantita può essere assicurata sia attraverso l'iscrizione di ipoteca sia mediante l'esecuzione, tramite ufficiale giudiziario, del sequestro conservativo. La norma di riferimento, su citata, è stata oggetto di rilevanti modifiche dapprima ad opera del D.L. n. 185/2008 e da ultimo dal decreto estivo anticrisi n. 78/2009.

La riforma operata con il D.L. n. 185/2008 ha riguardato in primo luogo il campo di applicazione oggettivo della cautela estendendone l'applicabilità anche alle somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi, in base ai processi verbali di constatazione.

Con la manovra anticrisi la tutela caute-

lare *pro Fisco* è stata estesa a tutti i casi in cui la pretesa tributaria, formalizzata in un atto impositivo, non trovi fondamento istruttorio nella previa consegna di un processo verbale di constatazione. La legge n. 102/2009, di conversione del D.L. n. 78/2009, ha statuito che, in relazione agli importi iscritti a ruolo, le misure cautelari di cui all'articolo 22 del D.Lgs. n. 472/1997 conservano, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, la loro validità ed il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.

La vis expansiva attribuita alle misure cautelari di cui all'articolo 22 riguarda genericamente tutte le misure cautelari di cui alla norma citata, dunque sia il sequestro conservativo sia l'ipoteca.

Come si vede, quindi, si tratta di interventi volti a stimolare fortemente il ricorso allo strumento cautelare al fine di reprimere il fenomeno dell'evasione da riscossione.

# 3. Precisazioni in ordine ai presupposti della tutela cautelare del Fisco

La pronuncia dei giudici milanesi, oggetto del presente scritto, si pone in controtendenza rispetto ad una volontà del legislatore tesa ad assicurare, anticipandola il più possibile, la tutela del credito erariale.

Il collegio meneghino, affermando che la pretesa tributaria meritevole di tutela cautelare è determinata solo nel momento in cui si notifica la cartella esattoriale, perché solo allora il contribuente ha reale contezza di quanto deve al fisco, posticipa la tutela cautelare oltre ogni misura fino a snaturarne la portata.

Il rischio che si corre è quello di generare una confusione in merito al soggetto titolare della potestà cautelare laddove si afferma che l'ufficio '... solo dopo la notifica dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale può attivare la richiesta di adozione di misure cautelari'.

Così argomentando, l'ufficio non potrebbe mai azionare le misure cautelari in quanto, formata e notificata la cartella, la potestà cautelare ed esecutiva passa all'Agente della riscossione, con tutti i rischi che *medio tempore* potrebbero insorgere per le ragioni creditorie (cfr. articolo 50 D.P.R. 602/1973).

In realtà, le norme di riferimento sono molto chiare nell'enunciazione dei presupposti necessari per la richiesta dell'autorizzazione ad azionare le misure cautelari.

I presupposti del procedimento cautelare, fumus boni iuris e periculum in mora, contrariamente a quanto sostenuto dal collegio giudicante, sussistono al momento della notifica del semplice p.v.c. (art. 22 D.Lgs. n. 472/1997) o dell'atto impositivo (art. 27 D.L. n. 185/2008) e dovrà essere l'ufficio ad effettuarne la valutazione.

La certezza della pretesa - richiesta dai giudici - è estranea al procedimento cautelare disegnato dal legislatore che, invece, si accontenta del semplice fumus vale a dire la verosimiglianza della fondatezza della pretesa.

Il ragionamento seguito nella pronuncia milanese non convince nemmeno sotto il profilo del *deficit* di tutela del contribuente, considerato che l'efficacia e la successiva esecuzione delle misure sono sempre subordinate alla delibazione del merito, con il limite massimo invalicabile rappresentato dalla sentenza di primo grado.

# 4. Gradualità e proporzionalità in sede cautelare: considerazioni

Quanto affermato dai giudici di merito appare, invece, condivisibile nella parte in cui si affermano i principi di gradualità e proporzionalità nell'applicazione delle misure *ex lege* previste.

I giudici milanesi contestano, come detto, all'ufficio di aver proceduto al sequestro conservativo dell'azienda senza aver prima iscritto ipoteca giudiziale o effettuato lo stesso sequestro su altri beni.

In senso del tutto conforme alla decisione in rassegna si pone la recentissima Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15/02/2010, laddove si afferma che "Occorre, inoltre, ponderare adeguatamente se sia necessario procedere al sequestro dell'azienda, tenendo conto anche delle possibili conseguenze negative che la misura cautelare potrebbe determinare sulla redditività stessa. In tal senso, sarà evitato il sequestro conservativo dell'azienda, che non agevola il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale del trasgressore, laddove questi possieda altri beni sufficienti a garantire la pretesa tributaria".

#### 5. Considerazioni conclusive

L'intervento di prassi dell'Agenzia delle Entrate, operato con la Circolare n. 4/E del 15/02/2010, dimostra l'estrema attualità del tema che ci occupa.

A questo proposito, prima di concludere, un punto deve essere adeguatamente sottolineato.

La Circolare afferma che gli Uffici finanziari hanno la possibilità di accettare garanzie fideiussorie in alternativa al sequestro e all'ipoteca.

Sembra quasi che in un contesto di perdurante crisi economica si riconosca l'opportunità di non toccare i beni patrimoniali del contribuente, spostando il baricentro della tutela cautelare del Fisco dalle garanzie reali alle garanzie personali.

Si tratta di una rilevante apertura, considerato che un'analoga possibilità esiste nell'ordinamento, a norma dell'art. 22, D.Lgs. n. 472/1997, nell'ambito del solo procedimento giurisdizionale cautelare

Prevede, infatti, l'art. 22, comma 6, che: "Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinnanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto".

L'estensione in via interpretativa di siffatta possibilità nella fase amministrativa di attuazione del rapporto obbligatorio d'imposta è da salutare con favore nell'ottica di ricercare economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (evitando il ricorso al giudizio cautelare), nonché di fornire adeguata tutela all'interesse fiscale (potendo l'Amministrazione Finanziaria contare su una valida garanzia fideiussoria).

#### Ultime dall'Ordine

# Protocollo d'intesa per la promozione e la diffusione delle tecniche di soluzione alternativa delle controversie

di Amelia Luca - Dottore Commercialista

Lo scorso 8 febbraio, presso la Camera di Commercio di Bologna è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, il Presidente della stessa Camera di Commercio Bruno Filetti, gli Ordini professionali di Avvocati, Notai, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi e Dottori Forestali ed i Collegi dei Geometri e Geometri laureati, Periti industriali e Periti industriali laureati, con lo scopo di promuovere l'utilizzo e la conoscenza delle cosiddette tecniche di soluzione alternativa delle controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili.

Con la collaborazione sancita da questo accordo si intende promuovere e sperimentare la c.d. "conciliazione delegata", nel pieno rispetto delle volontà delle parti, presso uno degli organismi di conciliazione iscritti nel Registro presso il Ministero della Giustizia.

La sperimentazione riguarderà tutte le materie aventi per oggetto diritti disponibili. Il Presidente del Tribunale di Bologna si attiverà, invitando i magistrati a proporre alle parti ed ai loro difensori il ricorso alla conciliazione. Nel caso queste accettino, il procedimento verrà sospeso e riprenderà solo se il tentativo di conciliazione non andrà a buon fine.

Da parte loro, gli Ordini professionali si impegnano a promuovere presso gli iscritti la possibilità di inserire clausole contrattuali di ricorso alla conciliazione, in caso di eventuali liti, e l'opportunità di ricorrere a soluzioni conciliative, in caso di contenzioso.

Tutti i soggetti firmatari si impegnano a segnalare alle parti litiganti, indirizzate ad una procedura di conciliazione o di mediazione, la possibilità di potersi far assistere da un difensore. Si impegnano, infine, a predisporre percorsi di formazione comuni, rivolti ai loro iscritti, in materia di conciliazione e delle tecniche di gestione della procedura.

Con questo accordo si è anticipato il contenuto del decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28 "Attuazione dell'art.60 della Legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali", approvato dal

Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010.

La mediazione viene vista come strumento non giudiziale di composizione di una controversia. Nel decreto legislativo sono previste due tipologie di mediazione finalizzate alla conciliazione: una volta alla ricerca di una composizione amichevole, l'altra alla formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Si deve distinguere tra tre tipi di mediazione : la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

La mediazione obbligatoria per alcune materie elencate nell'art.5 del D.Lgs. n.28/2010, che entrerà in vigore il 20 marzo 2011, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo, anche se l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Le materie oggetto di tale disposizione sono quelle che riguardano rapporti destinati a durare nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia, o rap-

particolarmente conflittuali, porti rispetto ai quali risulterebbe comunque più vantaggioso arrivare ad una composizione stragiudiziale. La mediazione obbligatoria si applica, quindi, in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In tutti questi casi, chi intende agire in giudizio deve prima tentare la mediazione e l'avvocato ha l'obbligo di informare il proprio cliente con un apposito documento da far sottoscrivere al proprio assistito. Qualora il giudice rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della possibilità di chiedere la mediazione.

In tutte le altre materie si potrà richiedere la mediazione volontaria, sia prima che durante il processo.

La mediazione demandata dal giudice è prevista anche dalla Direttiva Comunitaria 2008/52/CE e si affianca a quella giudiziale, senza sostituirla. Quando il processo è già avviato, il giudice potrà valutare se formulare l'invito alle parti di ricorrere alla mediazione, sulla base dello stato del processo, della natura della causa e del comportamento delle parti. L'invito dovrà essere proposto prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, o, quando questa non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il processo verrà rinviato per il tempo necessario.

Con il decreto legislativo n.28/2010 sono stati introdotti degli incentivi fiscali, come l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie o natura per tutti gli atti, documenti e provvedimenti, l'esenzione dall'imposta di registro del verbale di accordo per un valore fino a 50.000 euro ed il riconoscimento di un credito di imposta alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi riconosciuti, in caso di successo della mediazione, commisurato all'indennità stessa, fino ad un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito di imposta è ridotto alla metà.

Un ruolo importante è stato dato agli organismi di mediazione e, di conseguenza, ai mediatori.

È' stato generalizzato il sistema previsto per la conciliazione societaria, prevedendo un apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, al quale potranno iscriversi gli enti pubblici e privati per essere riconosciuti Organismi di mediazione.

I mediatori, iscritti nelle liste degli organismi accreditati, dovranno aver frequentato e superato un apposito percorso formativo svolto presso un ente di formazione, anch'esso accreditato dal Ministero della Giustizia.

Con questi strumenti si è inteso dare maggior slancio alla diffusione delle cosiddette procedure di giustizia alternativa ed al maggior utilizzo della mediazione, considerato uno strumento rapido, economico ed efficace per la risoluzione delle controversie, e la sottoscrizione del protocollo d'intesa va in questa direzione, anticipando e rafforzando tra i giudici, i professionisti ed il mondo economico questa cultura.

#### il Torresino



#### **ORDINE**

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



Anno XVI n. 2 Marzo-Aprile 2010 Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05 Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI



Direttore responsabile Dott. Francesco Cortesi Dottore Commercialista

Vice Direttore Dott. Matteo Rossi Dottore Commercialista

Comitato di redazione **Dott. Christian Attardi** Direzione Regionale E.R. **Dott. Antonio Cologno** Direzione Regionale E.R. Dott. Antonio d'Errico Dottore Commercialista

Dott. Vittorio Melchionda Dottore Commercialista

Dott.ssa Giovanna Randazzo Dottore Commercialista

**Dott. Mario Santoro** Direzione Regionale E.R. Dott. Alessandro Servadei Dottore Commercialista Rag. Mario Spera

Ragioniere Commercialista

Realizzazione grafica e stampa: SATE srl via Goretti, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Via Farini, 14 - 40124 Bologr Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204 E mail: info@fondazionedottcomm-bo.it Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Via Farini, 14 - 40124 Bologna Tel. 051 264612 - Fax 051 230136 N° verde 800017381 E mail: info@dottcomm.bo.it Sito: www.dottcomm.bo.it

#### Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI Vice Presidente Dott. Rag. CLAUDIO SOLFERINI Dott. VINCENZA BELLETTINI Tesoriere Dott. ROBERTO BATACCHI Consigliere Dott. GIANFRANCO BARBIERI Consigliere Rag. ALESSANDRA BONAZZI Consigliere Dott. ROMANO CONTI

Dott. ANTONIO D'ERRICO

Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI Consigliere Dott. AMELIA LUCA Consigliere Dott. Rag. ALESSANDRO NANNI Consigliere Rag. MARIO SPERA Consigliere Dott. LUCA TOMMASINI

Consigliere

Dott. Rag. FILIPPO VITTORI VENENTI

Dott. MARCO ZANZI

Consigliere

#### Comitato Direttivo della Fondazione di Bologna

Presidente
Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI Prof. GIANLUCA FIORENTINI Vice Presidente Dott. FRANCESCO CORTESI Segretario Dott. VINCENZA BELLETTINI Dott. GIOVANNA RANDAZZO Consigliere Dott. FRANCESCO SCUTELLARI

Dott. ANNA MARIA BORTOLOTTI

Consigliere Dott. CARLO CARPANI

Dott. GIOVANNI BATTISTA GRAZIOSI Consigliere Rag. MASSIMILIANO MAGAGNOLI Consigliere Rag. MONICA MARISALDI Consiglier Dott. GUIDO PEDRINI Consigliere Dott. PASQUALE ANTONIO GIOFFRÈ Consigliere Dott. LUCA SIFO

Dott. ALBERTO TATTINI Dott, ARNALDO TRAGNI

#### Commissione per l'Attuazione del Protocollo d'Intesa

DOTTORI COMMERCIALISTI DIREZIONE REGIONALE RAGIONIERI COMMERCIALISTI Silvia Mezzetti Giorgio Antonioni Daniela Miceli Gianluca Bandini Ferdinando Maiese Mario Santoro

#### Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo

Angelo Miletta Gianfranco Tomassoli Piero Burla Valentina Righi Francesco Tundo Amelia Luca Matteo Rossi



la soluzione internet per la gestione del business aziendale sicuro, semplice, personalizzabile





SUPPLEMENTO AL N. 2 MARZO - APRILE 2010 de il Torresino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna













# STELLE FILANTI ANNO SECONDO

ontinuano le manifestazioni che il Gruppo ArteCultura organizza per interessare ed intrattenere gli amici della Fondazione e dell'Ordine.

E' da ricordare la serata del 15 febbraio scorso, Lunedì Grasso, organizzata anche per premiare i valentissimi sciatori del Gruppo Sportivo della Fondazione.

Con l'occasione, tenuta negli storici locali della Osteria del Sole, ebbe luogo una "sfrapplà", con sfrappole a iosa, velate di vaniglia, friabili, squisite. Ma eravi altresì abbondante copia di salumi felsinei, insaccati ed appesi, oltre a formaggi stagionati ed altre leccornie.

Fecero bella mostra sui tavoli numerosi esemplari di bottiglie di vini pregiati, assai presto consunti e, con apprezzata sollecitudine, rimpiazzati.

Parecchi intervennero in svariate pittoresche maschere e parrucche e acconciature. Molto apprezzata la presenza dello Zio Tom, con il costume da Presidente. L'allegra brigata ebbe la buona ventura di udire alcuni brani sia in bolognese, che in lingua del poeta romanesco Carlo Alberto Salustri, detto il Trilussa.

Un fotografo presente, mise in posa molti degli intervenuti, con i risultati che si possono apprezzare "a latere".

Carlo Silvio Mattei



















# IL FUTURO È NELLA BELLEZZA

rteCultura, in un percorso ascensionale dedicato alla riflessione ed alla conversione ai valori fondamentali della nostra vita, avendo come punto di riferimento il concetto più alto di *Bellezza*, nelle sue varie forme artistiche.

Ospite dell'incontro, svoltosi mercoledì 24 marzo, Marilena Ferrari, cuore pulsante della Fondazione



Marilena Ferrari – FMR, che ha accolto i fortunati partecipanti (oltre ai Dottori Commercialisti, i Soci del Rotary Club Bologna – Valle del Samoggia) alla Fondazione Lercaro, per un tragitto artistico molto denso e suggestivo. Al piano terra la "Raccolta Lercaro" accuratamente spiegata dall'Arch. Valeria Rubini, tramite la quale abbiamo goduto delle sensazioni che emanavano dai quadri e dalle sculture dei più grandi artisti del Novecento: impossibile citarli tutti, ma ricordiamo le sculture di Rodin, Manzù, Messina, Marini, De Chirico, Giacometti, Fontana, Pomodoro; i dipinti di Balla (strepitose le cartoline), Morandi, De Pisis, Guttuso, Ambron oltre ai Bolognesi Borgonzoni, Mandelli, Rossi e Pasqualini che con le loro donazioni diedero inizio alla Raccolta.

E lasciato tale parterre de roi ci siamo inoltrati nella



"Notte della redenzione" mostra di opere grafiche e disegni di Georges Rouault, pittore espressionista francese, di forte impatto emotivo, che esprime nelle sue tavole del Miserere, il raffronto fra il religioso ed il profano, fra il Calvario e la sofferenza del vivere quotidiano reso ancor più tragico nei periodi di guerra. In questa toccante visita

siamo stati accompagnati dai due giovani ed entusiasti esperti della Fondazione Ferrari, Eleonora Onghi e Luca Vivona, che in un continuo alternarsi, quasi spinti da un vento impetuoso di Dantesca memoria (Paolo e Francesca?) ci hanno trascinato fino alla vetta, dove ci attendeva "Il Discorso della Montagna" libro capolavoro di artisti ed artigiani, fortemente voluto da Marilena Ferrari, in onore di Madre Teresa di Calcutta, ed illustrato o meglio interpretato della *performance* di Nicola Samorì,



giovane ed affermato Artista di casa nostra. Impossibile descrivere il Libro e le Opere che lo compongono: sono degni del Testo...Divino!

Tornati...a riveder le stelle, prima del Convivio, abbiamo acclamato l'Artefice dell'incontro, il geniale e proteiforme Prof. Mario Mattei, che nell'occasione festeggiava il proprio genetliaco ed

al quale il nostro Gruppo ha offerto due liriche alla bellezza nell'arte.

Il Professore ha ricambiato con la consegna di un gagliardetto da lui stesso elaborato proprio per il Gruppo ArteCultura della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.

Carlo Silvio Mattei



# IN MEMORIA DI MARCO BIAGI



n occasione dell'ottavo anniversario della morte di Marco Biagi, anche la nostra Fondazione ed il nostro Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, si sono stretti intorno alla famiglia del compianto Professore,

ripetendo lo scorso 19 marzo la simbolica "Staffetta in memoria di Marco Biagi".

Il corteo di biciclette, ripercorrendo il tragitto seguito dal

Professore proprio quella stessa sera del 2002, si snoda, a partire dalle ore 19,50, dalla stazione ferroviaria di Bologna e si conclude davanti al portone di ingresso della casa



Professore, nella piazzetta antistante a lui dedicata.

Qui amici e conoscenti, in composto raccoglimento, alla presenza di varie autorità e comuni cittadini, intonano canti e recitano

poesie a lui dedica-

Dalla lettura dei brevi testi si avverte il commosso rimpianto per la perdita di un caro amico, di un fedele e generoso padre di famiglia, di un leale cittadino di

questa nostra città, di un uomo innocente deliberatamente avvilito nella sua dignità e della cui morte difficilmente tutti noi potremo mai rassegnarci.

Ancora oggi il ricordo dell' uccisione di Marco Biagi ci svela, in tutta la sua amarezza, il volto drammatico della storia umana, continuamente afflitta





dal male, dall' ingiustizia, dalla dalla menzogna, violenza. Nello stesso tempo, però, personalmente credo che fare memoria di quel tragico evento possa aiutarci a

riflettere che il senso più profondo della storia va oltre la storia e, inevitabilmente, oltre il confine della stessa morte.

La "staffetta in memoria di Marco Biagi" mi fa quasi pensare, allora, al percorso di una vera crescita umana, in vista di un bene più grande della stessa vita; un bene vero, di ordine di gran



lunga superiore ad ogni arida ed inconcludente concezione astratta di benessere menzognero, effimero e contingente. Un bene



"pieno", che, invece, ci consente di essere, se lo vogliamo veramente, persone di buona volontà, così come lo fu Marco Biagi. Persone, cioè, che reagiscono all'odio umano con un

amore più forte e alla cattiveria con un "supplemento" di bontà.

Persone, cioè, che, consapevoli che la vita è stata loro donata. sanno donare se stessi, anche fino all'estremo sacrificio della morte. "La loro speranza è piena di immortalità". (g.r.)



Supplemento de il Torresino Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Anno XVI n. 2 - Marzo - Aprile 2010 Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95 Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b Direttore Responsabile Dott. Francesco Cortesi In Redazione Dott.ssa Vincenza Bellettini Dott.ssa Isabella Boselli Dott.ssa Elena Melandri Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore: Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna via Farini, 14 40124 Bologna tel. 051 220392 fax 051 238204

Realizzazione grafica SATE srl via C. Goretti, 88 44100 Ferrara tel. 0532 765646 fax 0532 765759